

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 141° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 febbraio 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 28. Ordinanza emessa il 22 ottobre 1999 dalla Corte di appello, sezione minorenni di Venezia.
- Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedimenti civili afferenti alla tutela dei minori (con riferimento agli artt. 317, 333, 330 e 336 cod. civ.) - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa.**
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, in relazione al cod. civ., artt. 317, 333, 330 e 336.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 7
- N. 29. Ordinanza emessa il 22 ottobre 1999 dalla Corte di appello, sezione minorenni di Venezia.
- Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedimenti civili afferenti alla tutela dei minori (con riferimento agli artt. 317, 333, 330 e 336 cod. civ.) - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa.**
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, in relazione al cod. civ., artt. 317, 333, 330 e 336.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 9
- N. 30. Ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal tribunale di Pesaro.
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Misura del canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale stabilito a norma del r.d. 4 aprile 1939, n. 589 (convertito, con modificazione, in legge 29 giugno 1939, n. 976) - Conseguente irrisorietà del canone così calcolato rispetto al valore di mercato della zona - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di proprietà, svuotato o enormemente compresso dalle disposizioni impugnate, nonché sul principio degli equi rapporti sociali in materia di agricoltura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/1984.**
- Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62.
 - Costituzione, artt. 3, 42 e 44 » 10
- N. 31. Ordinanza emessa il 9 novembre 1999 dal tribunale di Torre Annunziata.
- Processo penale - Dipartimento - Partecipazione a distanza dell'imputato (cd. videoconferenza) - Detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario - Prevista partecipazione a distanza nella sola ipotesi in cui si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Irragionevole disparità di trattamento tra detenuti.**
- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 146-bis.
 - Costituzione, art. 3 » 11

N. 32. Ordinanza emessa il 27 ottobre 1999 dalla Corte di appello di Milano.

Processo civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Spostamento presso il giudice con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Inapplicabilità di tale criterio ai giudizi civili in corso all'entrata in vigore della legge n. 420/1998 - Disparità di trattamento - Indicazione numerica dei successivi parametri costituzionali invocati.

- Cod. proc. civ., artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101

Pag. 13

N. 33. Ordinanza emessa il 13 ottobre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Spoleto.

Processo civile - Mezzi istruttori - Ordine d'ispezione di cose - Rifiuto ingiustificato del terzo a consentirla sulle cose in suo possesso - Potere del giudice di disporre che l'ispezione avvenga coattivamente - Mancata previsione - Violazione del diritto di azione e di difesa delle parti - Lesione dei doveri di solidarietà sociale - Contrasto con le esigenze di razionalità e di eguaglianza (anche in raffronto alla mancata comparazione del testimone).

- Cod. proc. civ., art. 118.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24, commi primo e secondo

» 14

N. 34. Ordinanza emessa il 3 dicembre 1999 dal tribunale di Bologna.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Spostamento presso il giudice con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Applicabilità della disposizione impugnata anche all'ipotesi (come nella specie) di esecuzione forzata promossa da un creditore contro un debitore magistrato all'epoca dell'inizio dell'espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza - Violazione del principio del giudice naturale - Compressione del diritto di azione e di difesa - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. (riferibile all'amministrazione della giustizia) e di unità della giurisdizione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 51/1998 e 370/1998.

- Cod. proc. civ., art. 30-bis, in relazione al cod. proc. pen. 1988, art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 101

» 16

N. 35. Ordinanza emessa il 17 giugno 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Firenze.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Accertamento induttivo, sulla base di coefficienti presuntivi - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di capacità contributiva.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 11 e 12, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154; d.l. 2 marzo 1989, n. 69, art. 11, co. 0 in relazione al d.P.C.M. 25 ottobre 1991, n. 4755.
- Costituzione, artt. 23 e 53

» 20

N. 36. Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetario e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sui principi di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a., di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale - Indebita interferenza sulle funzioni giurisdizionali.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4.

- Costituzione, artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113 Pag. 22

N. 37. Ordinanza emessa l'8 febbraio 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Napoli.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Credito di imposta attribuito ai soci sugli utili distribuiti dalle società - Non spettanza della relativa detrazione, in caso di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi - Lesione del principio di eguaglianza (per disparità di trattamento fra contribuenti) - Violazione dei principi di capacità contributiva e di imparzialità della p.a.

- Legge, 26 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma.

- Costituzione, artt. 3, 53 e 97 » 25

N. 38. Ordinanza emessa l'11 dicembre 1999 dal giudice delle indagini prelimari presso il tribunale militare di Torino.

Reati militari - Attività sediziosa - Configurazione quale reato di pericolo presunto - Difetto di tipizzazione della fattispecie incriminatrice - Indeterminatezza del concetto di sedizione - Lesione dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza della norma penale con incidenza sul principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale spettante al pubblico ministero, sul diritto di difesa e sul principio di eguaglianza - Contrasto con il principio secondo cui l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica e con quello di libertà di manifestazione del pensiero.

- Cod. pen. milit. di pace, art. 182.

- Costituzione, artt. 3, 13, 21, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 52, secondo comma e 112 » 27

N. 39. Ordinanza emessa il 17 novembre 1999 dalla Corte di appello di Genova.

Elezioni - Nomina a sindaco - Impedimento per chi si trovi in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di lavori o di servizi comunali - Ingiustificato deteriore trattamento del sindaco rispetto ai consiglieri comunali per i quali la stessa situazione è considerata solo motivo di incompatibilità - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 160/1997.

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6.

- Costituzione, art. 3 e 51 » 32

N. 40. Ordinanza emessa l'11 novembre 1999 dal tribunale di Palermo.

Processo penale - Esecuzione - Revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (nella specie, oltraggio a pubblico ufficiale) - Cessazione dell'obbligo di rimborso delle spese processuali - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della personalità, della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena.

- Cod. pen., art. 2, secondo comma.

- Costituzione, artt. 3 e 27 Pag. 35

N. 41. Ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal giudice di pace di Bologna.

Responsabilità civile - Danni causati da animali selvatici - Risarcibilità, a carico della p.a., dei danni subiti dalla produzione agricola - Mancata estensione della relativa disciplina ai danni subiti da persone e/o cose - Violazione del principio della parità di trattamento - Contrasto con la tutela delle persone fisiche e con quella dei beni privati.

- Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 26; legge regione Emilia-Romagna, 15 febbraio 1994, n. 8, artt. 16, 17 e 18, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, 32, primo comma e 42 secondo comma » 40

N. 42. Ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 dal Tribunale militare di Torino.

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Sussistenza del reato nella sola ipotesi di omessa presentazione alla chiamata effettuata mediante cartolina precetto - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio della personalità della responsabilità penale.

- Cod. pen. milit. di pace, art. 151.

- Costituzione, artt. 3 e 27 » 41

N. 43. Ordinanza emessa il 29 novembre 1999 dal tribunale di Ivrea.

Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Ritrattazione - Applicabilità, come causa di non punibilità, al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ad iniziativa della stessa - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sent. n. 101/1999 della Corte costituzionale, nella ipotesi di ritrattazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero

- Cod. pen., art. 376, comma 1.

- Costituzione, art. 3, primo comma » 45

N. 44. Ordinanza emessa il 10 dicembre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, aggiunto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.

- Costituzione, art. 76 » 47

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 28

*Ordinanza emessa il 22 ottobre 1999 dalla Corte di appello, sezione minorenni di Venezia
sul ricorso proposto da Dei Rossi Laura, in proprio e n.q.*

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedimenti civili afferenti alla tutela dei minori (con riferimento agli artt. 317, 333, 330 e 336 cod. civ.) - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, in relazione al cod. civ., artt. 317, 333, 330 e 336.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 71/1998 r.r.m. e relativo al ricorso proposto dall'avv. Laura Dei Rossi, in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra Morosini Michela nella procedura n. 71/1998 r.r.m. di questa Corte, sezione per minorenni, contro il decreto del Presidente di questa Corte che ha rigettato l'istanza di liquidazione delle spese per gratuito patrocinio prestato dall'avv. Laura Dei Rossi nel suindicato procedimento relativo a Morosini Michela.

In esito all'odierno procedimento la Corte sentiti l'istante e il p.g.:

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

L'avv. Laura Dei Rossi ha, ritualmente, impugnato il provvedimento del Presidente di questa Corte che ha rigettato la sua istanza di liquidazione, con acclusa notula, delle indennità e degli onorari relativi all'opera professionale svolta dal suindicato avvocato in favore di Morosini Michela, ammessa al gratuito patrocinio, nel procedimento n. 71/1998 di questa sezione minorile della Corte d'appello di Venezia, instaurato nell'interesse della Morosini, madre della minore M. A. — con reclamo avverso il decreto 30 novembre 1998 del tribunale per i minorenni di Venezia di affidamento, a tempo indeterminato, della figlioletta al servizio sociale della U.L.S.S. 13 di Mira (Venezia).

La ricorrente nel contestare sul piano giuridico il reclamato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, ha in subordine, chiesto che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale della vigente normativa r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e dell'art. 9 del r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, non prevedendo questi espressamente l'ammissione al gratuito patrocinio negli affari civili attinenti all'esercizio della potestà genitoriale (art. 317-bis c.c. e segg.).

Osserva il collegio che la legge sul gratuito patrocinio venne approvata con r.d. 30 dicembre 1923 e si riferiva (art. 2) «ai giudizi civili, commerciali e d'altra giurisdizione e nei giudizi penali, oltreché per le cause ed i ricorsi» innanzi i tribunali o ai tribunali delle acque pubbliche.

Per quanto atteneva alla competenza del tribunale per i minorenni tale legge era richiamata dal combinato disposto degli artt. 9 del r.d. n. 1579/1934 e 32, legge n. 1404/1934.

Con riferimento alla liquidazione degli onorari (*rectius* al rimborso degli onorari) l'art. 40 del citato r.d. n. 3282/1923 stabiliva che «su sua domanda» (dell'avvocato n.d.e.) dovevano essere iscritti al registro delle spese a debito e rimosse nel modo stabilito per dette spese, anche nel caso di transazione della lite «ed il recupero avverrà secondo quanto stabilito dagli artt. 36 e segg. del decreto più volte citato».

Nell'articolato non si prevedeva, quindi, alcuna liquidazione delle indennità e degli onorari a chiusura del procedimento, come nel caso di specie, da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

Con la legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) si è modificato radicalmente il sistema, avendo il legislatore previsto il patrocinio a spese dello Stato per i casi previsti all'art. 1 nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, e all'art. 15, comma 1 che non prevedono assolutamente la volontaria giurisdizione e, segnatamente, per quanto qui interessa i procedimenti afferenti all'esercizio, alla limitazione ed alla decadenza dalla potestà genitoriale di cui all'art. 317-bis c.c., ovvero agli artt. 333, 330 e 336 stesso codice.

Le ipotesi previste dalle norme citate, cui segue (art. 12) la liquidazione al difensore (o al consulente tecnico) sono, ad avviso di questa Corte, assolutamente tassative e fanno eccezione al sistema generale desumibile dalle norme che disciplinano il contratto di prestazione d'opera professionale, le leggi relative all'esercizio della professione di avvocato e non suscettibili, quindi, di interpretazione analogica.

Peraltro, conferma testuale della tassatività delle ipotesi suindicate è il comma 7 della legge suindicata che recita testualmente «Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione».

Da ciò si evince, *pertabulas*, che il legislatore, per altri casi di patrocinio dei non abbienti, non contemplati nella legge n. 217/1990, si è riservato di emanare altre norme in futuro.

Più specificatamente per i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni (tra cui quello relativo all'art. 317-bis cod. civ. che ne occupa) il legislatore ha tassativamente previsto (comma 5 legge succitata) l'applicabilità della legge stessa soltanto nel processo penale a carico di minorenni e all'art. 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il che è ulteriore conferma della già rilevata tassatività delle ipotesi contemplate, a tutt'oggi, dal legislatore, di patrocinio a spese dello Stato che, ripetesi, ha profondamente innovato, rendendo giuridicamente e di fatto effettiva la difesa dei non abbienti, rispetto alle obsolete (e in parte abrogate) disposizioni della legge istitutiva del gratuito patrocinio di cui al già richiamato r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282.

Orbene, a questa stregua, deve ritenersi che l'inerzia del legislatore nel disciplinare la disciplina generale del patrocinio dei non abbienti, protrattasi oramai per quasi un decennio, determini un evidente contrasto della normativa con precisi principii sanciti dalla Costituzione.

Invero si profila una netta disparità di trattamento ed una palese violazione del diritto di difesa con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, mentre è assicurata la difesa dei non abbienti, con la pronta liquidazione dei compensi ai difensori nelle ipotesi contemplate nell'art. 1, legge n. 217/1990 succitata, non trova altrettanto adeguata efficace tutela in altre ipotesi, tra cui quelle afferenti alla giurisdizione volontaria relative alle limitazioni od alla decadenza della potestà genitoriale, tra cui quella di cui all'art. 317 cod. civ., 333, 330 e 336 stesso codice nel caso di specie, che ben si riferiscono alla tutela dei diritti del minore (allo stesso modo della legge sull'adozione che, come visto, prevede, invece, se ne ricorrono i presupposti, il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e della famiglia in un contesto più ampio, in applicazione degli artt. 29, 30 e 31 Costituzione.

Né, in contrario, può dirsi che in ordine a tali procedimenti è tuttora vigente il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 che pure prevede il patrocinio gratuito, perché tale normativa, nella sua articolazione e nel sistema del recupero, comportava (e comporta) giuridicamente e di fatto una evidente riduzione del diritto alla difesa.

Tanto è vero che il legislatore è intervenuto, per eliminare gli ostacoli ad una difesa effettiva per i non abbienti, con la legge n. 217/1990, ben avvertendo, altresì, la necessità di estendere il principio in via generale a tutte le ipotesi avanti «ad ogni giurisdizione» che avevano ed hanno pari necessità di tutela, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Da ciò deriva la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, legge n. 217/1990 nella parte in cui non prevede il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nelle ipotesi di procedimenti civili afferenti alla tutela dei minori, con riferimento agli artt. 317, 333, 330 e 336 cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione con riferimento agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.

Il procedimento *de quo* non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale che non appare manifestamente infondata, deve essere sospeso e gli atti devono essere rimessi, a mente dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del procedimento di cui in epigrafe e la trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale;

Ordina, inoltre, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'avv. Laura Dei Rossi, al procuratore generale in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Venezia, addì 22 ottobre 1999.

Il presidente estensore: ASILI

00C0086

N. 29

*Ordinanza emessa il 22 ottobre 1999 dalla Corte di appello, sezione minorenni di Venezia
sul ricorso proposto da Dei Rossi Laura, in proprio e n.q.*

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedimenti civili afferenti alla tutela dei minori (con riferimento agli artt. 317, 333, 330 e 336 cod. civ.) - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, in relazione al cod. civ., artt. 317, 333, 330 e 336.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 99/1998 r.r.m. e relativo al ricorso proposto dall'avv. Laura Dei Rossi in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra Morosini Michela nella procedura n. 99/1998 r.r.m. di questa Corte, sezione per i minorenni, contro il decreto del Presidente di questa Corte che ha rigettato l'istanza di liquidazione delle spese per gratuito patrocinio prestato dall'avv. Laura Dei Rossi nel suindicato procedimento relativo a Morosini Michela.

In esito all'odierno procedimento la Corte sentiti l'istante e il p.g.:

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

L'avv. Laura Dei Rossi ha, ritualmente, impugnato il provvedimento del presidente di questa Corte che ha rigettato la sua istanza di liquidazione, con acclusa notula, delle indennità e degli onorari relativi all'opera professionale svolta dal suindicato avvocato in favore di Morosini Michela, ammessa al gratuito patrocinio, nel proc. n. 99/1998 di questa Sezione minorile della Corte d'appello di Venezia, instaurato nell'interesse della Morosini, madre della minore S. E., con reclamo avverso il decreto 15 giugno 1998 del Tribunale per i minorenni di Venezia di affidamento, a tempo indeterminato, della figlioletta al padre Scattolin Alessandro.

La ricorrente nel contestare sul piano giuridico il reclamato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, ha in subordine, chiesto che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale della vigente normativa r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e dell'art. 9 del r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, non prevedendo questi espressamente l'ammissione al gratuito patrocinio negli affari civili attinenti all'esercizio della potestà genitoriale (art. 317-bis, codice civile e segg.).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 28/2000).

00C0087

N. 30

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal tribunale di Pesaro
nel procedimento civile vertente tra Mari Rossana e Bacchiocchi Ino*

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Misura del canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale stabilito a norma del r.d. 4 aprile 1939, n. 589 (convertito, con modificazione, in legge 29 giugno 1939, n. 976) - Conseguente irrisorietà del canone così calcolato rispetto al valore di mercato della zona - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di proprietà, svuotato o enormemente compresso dalle disposizioni impugnate, nonché sul principio degli equi rapporti sociali in materia di agricoltura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/1984.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44.

IL TRIBUNALE

Premesso che la Corte costituzionale, con propria sentenza 7 maggio 1984, n. 139, ha affermato, non ritenendo allora di dover varcare «la linea di demarcazione fra il proprio compito e quello del legislatore ordinario», che un canone agrario, per potersi considerare non razionalmente definito, doveva esser tale da svuotare ovvero comprimere enormemente e irrazionalmente, il diritto di proprietà;

Rilevato che, attualmente, giusta l'art. 62, legge n. 203/1982, «Ancorché, intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del r.d. 4 aprile 1939, sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia»;

Ritenuto che la stessa legge, all'art. 9, impone dei coefficienti triennali di moltiplicazione del reddito che non può superare le 150 volte, ma possono essere aggiunti coefficienti «per un massimo ciascuno di trenta punti»;

Ritenuto che, ancorché tenuto conto dell'estensione massima dei redditi catastali (240 volte) a distanza di 15 anni dal primo intervento della Corte costituzionale, tali coefficienti non sono più idonei, avuto riguardo ai valori attendibilmente indicati da parte ricorrente, che ha allegato la pratica generalizzata a tutti i livelli degli accordi ex art. 45, legge citata, a garantire se non un reddito irrisorio, per cui, in difetto del prospettato intervento del legislatore, si impone nuovo esame della medesima questione, da parte del giudice delle leggi;

Considerato in particolare che il canone di mercato delle zona è circa sette volte superiore all'estensione massima del canone determinabile facendo ricorso alle tabelle di legge, tenendo conto di un valore di mercato prudentemente stimato in ottanta milioni di lire l'ettaro, si avrebbe nel caso concreto una redditività del capitale pari all'uno o al massimo al due per mille.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 per contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, nella parte in cui non consentono più di determinare un canone che non sia irrisorio;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento e al procuratore generale c/o la Corte di cassazione.

Pesaro, addì 30 novembre 1999.

Il presidente: CORMIO

N. 31

*Ordinanza emessa il 9 novembre 1999 dal tribunale di Torre Annunziata
nel procedimento penale a carico di Di Martino Luigi*

Processo penale - Dipartimento - Partecipazione a distanza dell'imputato (cd. videoconferenza) - Detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario - Prevista partecipazione a distanza nella sola ipotesi in cui si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Irragionevole disparità di trattamento tra detenuti.

- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 146-bis.
- Costituzione, art. 3.

II TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di cui alla scorsa udienza nel processo contro Carfora Nicola, imputato dei reati di cui agli artt. 416, 56 e c.p.v. c.p.;

Rilevato che l'imputato Di Martino Luigi risulta sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354;

Rilevato, altresì che si procede nei confronti del predetto per il reato di cui all'art. 110 c.p., 12-*quinqies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge n. 356 del 1992, reato questo non compreso tra quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p.;

Considerato che in una fattispecie del tutto analoga esso ebbe a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. con ordinanza che qui si allega ed alla quale ci si riporta integralmente per la motivazione;

Ritenuto che non vi sono motivi per discostarsene;

O S S E R V A

1. — Alla udienza del 12 ottobre 1999 la difesa del Carfora eccepiva, sostanzialmente, l'omessa traduzione dell'imputato, detenuto per titoli diversi, in quanto assente fisicamente e presente in videoconferenza (disposta, peraltro, correttamente per un processo celebrato immediatamente prima nei confronti dello stesso) per un delitto non rientrante tra quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.: stante la formulazione letterale dell'art. 146-bis d.a.c.p.p. il Carfora, infatti, benché sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, secondo comma, legge n. 354/1975 (v. provvedimento in atti), doveva essere fisicamente presente in aula.

Il processo veniva rinviato in via preliminare all'odierna udienza per le conseguenziali valutazioni.

2. — Come è noto l'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 ha introdotto il sistema della videoconferenza, o meglio, della c.d. partecipazione al dibattimento a distanza, introducendo — tra l'altro — nelle norme di attuazione al codice di rito il suddetto art. 146-bis. Tale norma individua, nelle lettere a), b) e c) del primo comma tre ipotesi particolari, giustificative dell'attivazione del collegamento audiovisivo: le prime due di natura oggettiva, la terza meramente soggettiva, avuto riguardo alla qualità del detenuto, nei cui confronti deve essere stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (significativamente e logicamente la norma dovrebbe trovare il suo collegamento con il comma 2, dell'art. 41-bis, al quale solo si conforma).

In ogni caso, il presupposto fondamentale e prodromico è dato dalla necessità che si stia procedendo per uno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., e cioè, in breve, per delitti mafiosi-camorristici o di stampo affine e di funzionale competenza della procura distrettuale.

La celebrazione del processo in assenza di tale presupposto, stante il testuale tenore della norma (Quando si procede per taluno dei delitti indicati...), non può che avvenire se non con le modalità ordinarie e, cioè, con la presenza fisica degli interessati nell'aula dibattimentale.

Orbene, l'ossequio a tale disposizione e, quindi, la celebrazione del presente processo, allo stato, si rivelerebbe possibile solo ... violando clamorosamente la *ratio* del 41-bis, dovendo necessariamente essere disposta la traduzione del Carfora.

In tali sensi la questione mostra la sua rilevanza.

Proprio recentemente l'invocata Corte, con la sentenza n. 342/1999, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge n. 11/1998, affrontata da una visuale completamente diversa, ha evidenziato come «le frequenti traduzioni di imputati di gravi delitti di stampo mafioso ... comportavano, accanto al gravoso impegno delle forze dell'ordine per garantire adeguatamente la sicurezza e l'ordine pubblico, anche il rischio che — proprio in dipendenza dei continui trasferimenti — risultasse in concreto vanificata l'efficacia dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario adottati nei confronti dei detenuti più pericolosi ai sensi dell'art. 41-bis, secondo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354. Provvedimenti, questi, che, viceversa, apparivano essere «uno strumento essenziale per garantire l'interruzione dei rapporti fra gli associati mafiosi *in vinculis* ed il resto dell'associazione».

Se, dunque, è stata questa la finalità della norma, tesa, altresì ad evitare che detenuti pericolosi, aventi ancora un ruolo di spicco nell'ambito dell'organizzazione criminale, possano comunicare con l'esterno in occasione delle loro traduzioni per la partecipazione ai dibattimenti, se, in sostanza, si è voluto evitare il c.d. «turismo giudiziario, ancorare l'applicazione dell'istituto nell'ipotesi di cui alla lett. c), al criterio che si stia procedendo solo ed esclusivamente per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., si palesa illogico e irrazionale, dal momento che dovrebbe essere la sola qualità del detenuto, sottoposto alle misure di cui al 41-bis, a giustificare la partecipazione a distanza.

3. — In tali termini, quindi, la questione appare altresì fondata: è evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione, espressione di un «generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo» (Corte cost. n. 204/1982), nonché del principio di ragionevolezza, per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse.

Riportandoci alle ragioni ispiratrici del 41-bis, ricordate dal «giudice delle leggi» con la sentenza sopra indicata, quale discrimine sostanziale, concreto, può dare il titolo del reato per il quale è processo, quando è la pregressa e attuale personalità del detenuto a giustificare il provvedimento del Ministro della giustizia? D'altronde, e concludendo, proprio in tale provvedimento del Guardasigilli è dato leggere, tra l'altro, «che, in un quadro di inserimento del Carfora Nicola nell'ambito del sodalizio criminoso di appartenenza in modo radicale e con ruolo di assoluto rilievo e di comando, deve ritenersi costante — in assenza di ogni elemento in senso contrario — il suo collegamento con la parte dell'organizzazione esterna al carcere, né il collegamento potrebbe essere venuto meno per il solo fatto della detenzione e «che in virtù della particolare posizione di vertice tenuta dal detenuto nell'ambito della criminalità organizzata e del carisma delinquenziale goduto, può fondatamente considerarsi non affievolito non solo il legame con l'associazione di appartenenza ma anche il ruolo rivestito all'interno di questa».

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui richiede come presupposto indispensabile, per attivare il collegamento audiovisivo a distanza, che si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., anche nel caso previsto dalla lett. c) della norma in questione;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, della quale si è data lettura in dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torre Annunziata, addì 9 novembre 1999.

Il presidente: DENTE GATTOLA

Il giudice estensore: PALESANDOLO

N. 32

Ordinanza emessa il 27 ottobre 1999 dalla Corte di appello di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.a. ed altri e Esposito Manlio ed altra e da Editoriale Bresciana S.p.a. e Esposito Manlio ed altri.

Processo civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Spostamento presso il giudice con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Inapplicabilità di tale criterio ai giudizi civili in corso all'entrata in vigore della legge n. 420/1998 - Disparità di trattamento - Indicazione numerica dei successivi parametri costituzionali invocati.

- Cod. proc. civ., artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101.

LA CORTE D' APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite passate in decisione all'udienza collegiale del 27 ottobre 1999 e rispettivamente promosse:

A) n. 588/1997 r. g., con atto notificato il 7 marzo 1997, da R.C.S. Editori S.p.a., quale incorporante di R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.a., nonché dai signori Lamberto Sechi, Gianni Barbacetto, Redendo Mori, Giorgio Caldonazzo e Stefano Zurlo, tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Bigli n. 21, presso lo studio dell'avv. Gilberto Vitale, che li rappresenta e difende per delega in atti, appellanti;

Contro dott. Manlio Esposito, elettivamente domiciliato in Milano, corso Italia n. 8, presso lo studio del prof. avv. Valerio Tavormina, che lo rappresenta e difende per delega in atti, appellato, e nei confronti di Editoriale Bresciana S.p.a. dott. Giambattista Lanzani e signor Alberto Pellegrini, elettivamente domiciliati in Milano, viale Elvezia n. 12, presso lo studio dell'avv. Matteo Gariboldi, che li rappresenta e difende per delega in atti, appellati;

B) n. 729/1997 r. g., con atto notificato il 20 marzo 1997, da Editoriale Bresciana S.p.a., dott. Giambattista Lanzani e signor Alberto Pellegrini, appellanti;

Contro dott. Manlio Esposito, e nei confronti di R.C.S. Editori S.p.a., nonché dei signori Lamberto Sechi, Gianni Barbacetto, Redento Mori, Giorgio Caldonazzo e Stefano Zurlo, appellati, tutti domiciliati e rappresentati come nella causa sub A).

FATTO E DIRITTO

Vista la sentenza n. 12731 del 21 novembre-12 dicembre 1996, con la quale il tribunale di Milano ha condannato gli odierni appellanti, eccetto Lamberto Sechi, al risarcimento dei danni in favore dell'appellato dott. Manlio Esposito, magistrato di questa Corte d'appello, giudicandoli responsabili nei di lui confronti del reato di diffamazione a mezzo stampa;

Visti gli atti di appello in epigrafe, coi quali i convenuti ripropongono le medesime difese disattese dal primo giudice ed in particolare rinnovano in principalità l'eccezione di incompetenza territoriale funzionale del tribunale adito, sollecitando in subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Ritenuto:

che la richiesta di declaratoria dell'incompetenza territoriale funzionale del tribunale di Milano, formulata dagli appellanti nell'assunto che anche nel presente giudizio debbano valere per la qualità di magistrato del distretto del dott. Esposito, le medesime regole di competenza stabilite dall'art. 11 c.p.p., confligge col principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51/1998, come meglio chiesto qui di seguito;

che alla stregua di tale decisione appare invece fondata la subordinata richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

che invero la Consulta, con la citata decisione n. 51/1998, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello e dal tribunale di Roma, degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile si determini, uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati, quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nel convincimento che la scelta che la sua soluzione comporta al regime dei procedimenti civili andasse rimessa al legislatore;

che il legislatore ha ora operato tale scelta con l'art. 30-bis c.p.c., introdotto con la legge n. 420 del 2 dicembre 1998, in forza del quale «le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso, nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato a sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale»;

che tuttavia tale disposizione di legge, non essendo retroattiva, non può trovare applicazione ai giudizi già pendenti, come il presente;

che in siffatta situazione, ad avviso di questa Corte, la questione di costituzionalità delle norme sopra richiamate si pone nuovamente e con particolare evidenza, perché da un lato la pronuncia del legislatore di cui alla citata legge n. 420 ha rimosso il solo ostacolo che secondo la Consulta si frapponeva al suo esame e dall'altro ora il problema appare anzi di maggior pregnanza, per la palese disparità di trattamento che ne è scaturita con l'applicazione di criteri di competenza diversi a fattispecie del tutto simili;

che le come sopra evidenziate rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione — ed ora con particolare riferimento alla situazione di evidente disparità determinata dall'irretroattività della norma dell'art. 30-bis c.p.c., come introdotto dalla citata legge n. 420/1998 — inducono a sospendere il presente giudizio, per sottoporre gli atti alla Corte costituzionale;

che non può essere obiettato in contrario, che l'eventuale decisione di accoglimento della Consulta si risolverebbe in una inammissibile invasione della discrezionalità del legislatore in tema di revisione dei criteri di individuazione della competenza nei casi come quella di specie, perché sul punto il legislatore si è già pronunciato e il problema devoluto alla Consulta si riduce alla valutazione della conformità al dettato costituzionale del trattamento residuale delle situazioni pregresse.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che quando sia comunque parte in causa un magistrato dello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza territoriale debba radicarsi presso il giudice del capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino, analogamente a quanto prevedono per i procedimenti penali l'art. 11 c.p.c. ed ora per quelli civili l'art. 30-bis c.p.c., per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge n. 420 del 2 dicembre 1998;

Sospende i giudizi riuniti in corso;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953.

Milano, addì 27 ottobre 1999.

Il presidente: MILANO

00C0090

N. 33

*Ordinanza emessa il 13 ottobre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Spoleto
nel procedimento civile vertente tra La Rosa Paolo e Angelini Rota Serra Carlo ed altri*

Processo civile - Mezzi istruttori - Ordine d'ispezione di cose - Rifiuto ingiustificato del terzo a consentirla sulle cose in suo possesso - Potere del giudice di disporre che l'ispezione avvenga coattivamente - Mancata previsione - Violazione del diritto di azione e di difesa delle parti - Lesione dei doveri di solidarietà sociale - Contrasto con le esigenze di razionalità e di eguaglianza (anche in raffronto alla mancata comparazione del testimone).

- Cod. proc. civ., art. 118.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva;

Premesso in fatto

che nel corso del giudizio civile promosso da La Rosa Paolo, in qualità di procuratore generale della sig.ra Kwon Hyok Joo, nei confronti di Locci Giorgio (contumace) e del notaio Angelini Rota Serra Carlo per risarcimento danni, il c.t.u., nominato per eseguire la valutazione di un compendio immobiliare, la cui divisione si assume essere stata effettuata in pregiudizio della erede, attuale parte attrice, ha reso noto che una parte degli immobili e, in particolare, quelli siti in Spoleto, è stata nelle more alienata a terzi, nelle persone dei dott.ri Arpea Massimo e Arpea Fabrizio, entrambi residenti in Roma;

che questi ultimi, invitati dallo stesso c.t.u. a mostrare l'interno del fabbricato (ai fini della migliore valutazione delle caratteristiche, nonché dello stato di conservazione), non hanno aderito, impedendogli, di fatto, l'espletamento dell'incarico affidatogli;

che identico risultato ha avuto il formale invito rivolto agli stessi dall'istruttore a sensi dell'art. 118 c.p.c..

Considerato in diritto

che nella situazione sopra descritta, il giudicante dovrebbe limitarsi ad applicare a detti terzi, a norma dell'art 118, ult. cpv. c.p.c., una modestissima pena pecuniaria (non superiore a L. 10.000, sanzione, peraltro, che, per il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, renderebbe inoperante la più gravosa sanzione penale, conseguente all'ipotizzabile reato di cui all'art. 650 c.p.), senza poter ricorrere ad elementari strumenti legali, idonei al superamento della stasi nella attività istruttoria; e ciò malgrado che i terzi non abbiano neppure dedotto alcune delle circostanze esimenti previste dal primo comma dell'art. 118 c.p.c.;

che un tale contesto normativo appare, in primo luogo, lesivo dei principi di cui all'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, precludendo ad una parte l'effettivo esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio;

che appare, inoltre, lesivo dei doveri di solidarietà sociale, sanciti dall'art. 2 della Costituzione, laddove consente al terzo di impedire, per mero capriccio, un accertamento istruttorio indispensabile per la parte che ha ragione;

che appare, infine, in contrasto con le esigenze di razionalità e di eguaglianza di trattamento normativo (art. 3 della Costituzione), se solo si tenga presente il fatto che il terzo testimone reticente può essere accompagnato dalla forza pubblica e, quindi, essere sottoposto ad una limitazione, sia pure temporanea, della libertà personale, mentre il terzo al quale si chiede di consentire soltanto l'ispezione della cosa in suo possesso non va, nella sostanza, incontro a conseguenze di sorta; il che risulta tanto più contraddittorio ove si pensi che il terzo detentore è normalmente svincolato da qualsiasi onere e spesa, potendo limitarsi a mettere a disposizione la cosa, mentre la funzione di testimone richiede una partecipazione attiva e comporta, spesso, disagi personali;

che la questione è rilevante, non potendo prescindersi, nel decidere la causa dall'accertamento peritale dell'effettivo valore dell'intero compendio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 118 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che in caso di rifiuto del terzo a consentire la ispezione di cose in suo possesso — e sempre che non ricorrano le condizioni giustificative previste dalla norma stessa — il giudice possa disporre che l'ispezione avvenga coattivamente;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Spoleto, addì 13 ottobre 1999.

Il giudice istruttore: BORSINI

N. 34

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1999 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Condominio piazza Monzoni n. 3 di Carrara e Governatori Federico ed altro*

Procedimento civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Spostamento presso il giudice con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Applicabilità della disposizione impugnata anche all'ipotesi (come nella specie) di esecuzione forzata promossa da un creditore contro un debitore magistrato all'epoca dell'inizio dell'espropriazione - Incidenza sul principio di uguaglianza - Violazione del principio del giudice naturale - Compressione del diritto di azione e di difesa - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. (riferibile all'amministrazione della giustizia) e di unitarietà della giurisdizione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 51/1998 e 370/1998.

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*, in relazione al cod. proc. pen. 1988, art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 101.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva d'udienza e spirato il termine concesso alla parte il g.e. ha pronunciato la seguente ordinanza, premesso che con atto di pignoramento, attuato nelle forme dell'espropriazione di crediti del debitore verso terzi, il creditore Condominio, piazza Monzoni, 3 di Carrara (Massa Carrara) procedeva all'esecuzione forzata notificando il relativo atto ex art. 543 c.p.c., alla Direzione provinciale del tesoro di Bologna il 5 luglio 1999 ed al debitore Federico Governatori il 12 luglio 1999;

Alla prima udienza del 12 novembre 1999 (differita con decreto presidenziale del 16 luglio 1999 rispetto all'udienza individuata dalla parte procedente in sede di citazione a comparire ex art. 543 c.p.c.) il g.e. prendeva atto che, come dichiarato preliminarmente dal terzo e confermato dal cancelliere delegato dal presidente del tribunale di Bologna, l'esecutato Federico Governatori aveva svolto le funzioni di magistrato (presso la pretura di Bologna) ed alla data dell'udienza stessa non era più appartenente alla correlativa pubblica amministrazione, per pensionamento intervenuto il 2 ottobre 1999;

Dandosi atto da parte del g.e. che in virtù del principio di cui all'art. 5 c.p.c. la propria competenza va comunque stabilita in ragione dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e con riguardo alla legge in allora vigente, veniva rilevata d'ufficio la questione, sottoposta preliminarmente alle eventuali osservazioni delle parti (perveniva invero successiva memoria del 30 novembre 1999 del creditore procedente), della eventuale incompetenza del g.e. stesso ex art. 30-*bis* c.p.c.; tale disposizione, infatti, è entrata in vigore nei termini ordinari e dopo la sua introduzione con l'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 7 dicembre 1998, n. 286; considerando perfezionato il pignoramento, al più, al momento dell'esaurimento delle notifiche di cui all'art. 543 c.p.c., cioè al 12 luglio 1999, la novella codicistica si applicherebbe alla fattispecie;

Consegue che, così interpretando «il momento di proposizione della domanda» come equivalente all'atto introduttivo dell'esecuzione mobiliare presso terzi, questo giudice del tribunale di Bologna ravvisa in tale sequenza il riscontro del primo presupposto, di carattere temporale, di cui all'art. 5 c.p.c.; la novità introdotta poi dal legislatore del 1998 si correla sia alla soppressione del referente della reciprocità quale modello di individuazione del giudice competente sia all'estensione altresì al giudizio civile di un nuovo schema designativo precostituente giudici diversi; se è vero che la legge n. 420/1998 ha infatti, modificando l'art. 11 c.p.p., predeterminato *ex novo* il giudice naturale del processo penale per il caso in cui sia persona sottoposta ad indagini o imputato o persona offesa o danneggiata un magistrato e nell'eventualità che la competenza ordinaria si debba, in mancanza, radicare avanti a giudice dello stesso distretto giudiziario (salvo l'ulteriore spostamento per funzioni venute ad esercitare anche nel nuovo distretto), meno agevole è l'identificazione del presupposto di spostamento di competenza riferito al giudizio civile; per esso la novella ha infatti usato l'espressione «cause in cui sono comunque parti magistrati» e, al secondo comma, evoca la «chiamata in giudizio» quale atto cui riferirsi per determinare un secondo spostamento di competenza;

Ritiene questo giudice che la dizione impiegata non possa, allo stato della interpretazione possibile e senza delimitazioni normative quali pur evocate in via ipotetica da recenti arresti degli stessi giudici costituzionali per la legislazione previgente, escludere che anche il processo dell'esecuzione forzata imponga un mutamento di competenza con devoluzione del relativo procedimento, nella vicenda *de qua*, al tribunale di Ancona in funzione di giudice dell'esecuzione mobiliare (secondo la tabella «A» annessa alla legge n. 420/1998);

Non ha pregio invero l'osservazione del creditore procedente circa la dedotta estraneità dell'art. 30-*bis* c.p.c. ai casi di incompetenza territoriale non derogabile di cui all'art. 28 c.p.c.: trattasi infatti, quanto a tale seconda disposizione, di disciplina che contempla, tra gli altri, il foro dell'esecuzione forzata che, proprio in base al primo comma dell'art. 38 c.p.c., vincola al rilievo officioso all'inizio del processo, evento verificatosi essendo stata sottoposta la questione alle parti ed anzi essendosi riservato il g.e., dopo il contraddittorio, di esplicitare in via definitiva la propria non competenza; contestualmente va dubitato che un'interpretazione siffatta possa dirsi costituzionalmente coerente con un ragionevole assetto regolativo di altri interessi parimenti tutelati nell'ambito dell'esecuzione forzata ed il cui sacrificio sembra derivare da una assoluta prevalenza data al foro derogatorio fissato in via generale ed assoluta dall'art. 11 c.p.p., cui rinvia l'art. 30-*bis* c.p.c.;

Osserva invero questo g.e. che:

a) il legislatore penale, storicamente, per primo ha inteso assicurare l'esigenza generale di estraneità effettiva ed apparente del magistrato rispetto agli interessi del processo, tutelando, attraverso la previsione di una deroga all'unico foro di cui all'art. 8 c.p.p., uno spostamento dell'attività giudiziaria anche distante dal luogo della commissione del reato; essendo invero il processo penale deputato essenzialmente all'accertamento dell'illecito, è stata ritenuta prevalente sul criterio generale individuativo della competenza per territorio la più apprezzabile esigenza di neutralizzare il rischio, così censito dal legislatore, di una qualche influenza proprio sulla genuinità dell'accertamento del fatto ascritto all'imputato (quando tale sia il magistrato o questo abbia assunto la veste di danneggiato o parte offesa) quale vi potrebbe essere in correlazione ai rapporti sussistenti all'interno dell'organizzazione giudiziaria tra organi e singoli componenti di essi; il prestigio e l'indipendenza della magistratura sono dunque garantiti assicurando in primo luogo che il convincimento giudiziale alla base del processo penale si formi al di fuori del contesto operativo in cui esercita o è venuto ad esercitare le funzioni il magistrato imputato o parte offesa;

b) se tale assetto è stato più volte ritenuto compatibile costituzionalmente con gli artt. 3 e 25 della Costituzione e, soprattutto, non incoerente con la omessa previsione di una regola omologa altresì per il processo civile (almeno fino alla legge n. 420/1998), ciò è parso agli stessi giudici costituzionali (ed assai recentemente) il frutto di alcune differenze di fondo tra queste due partizioni dell'attività giurisdizionale; si è infatti osservato (Corte costituzionale 12 marzo 1998, n. 51 e 6 novembre 1998, n. 370) che la pluralità dei fori sussistente in genere nel processo civile rinvia ad una «molteplicità di interessi, riguardanti persone e cose, che vengono in considerazione relativamente alle varie liti», esprimendosi la medesima esigenza di imparzialità e terzietà del giudice secondo modalità attuative «non necessariamente identiche a quelle previste per il processo penale»; nel processo civile, anzi, la stessa «formazione del convincimento del giudice» appare orientata da un apprezzabile e determinante «impulso paritario delle parti»;

c) di regola, nell'ambito del processo civile, le esigenze di non condizionamento del giudice sono assolte con la ordinaria previsione degli istituti dell'astensione e della ricsuzione *ex* artt. 51, 52 c.p.c.; quando il legislatore ha ritenuto che, in relazione alla materia dell'accertamento, concorressero altre cautele la cui osservanza non poteva dirsi sicuramente assolta mediante il ricorso ai *sub*-procedimenti descritti ha fissato la singola deroga con apposita legge; ciò è avvenuto per i giudizi di responsabilità connessa ai danni recati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, in cui proprio il diverso foro di cui all'art. 11 c.p.p. è stato prescelto quale necessario dalla legge 13 aprile 1988, n. 117;

d) lo stesso tentativo di provocare un allargamento di tale breccia ha trovato, come ricordato sopra, puntuale non accoglimento presso la Consulta che non ha mancato, fino alla stessa prossimità della legge n. 420/1998, di specificare che «solo il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identità di *ratio* che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 c.p.p. [...] e quando, invece, quella *ratio* non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia. Così da evitare che vengano sacrificati altri interessi e valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per un'esecuzione forzata — specie concorsuale — o per una causa divisoria, o per un regolamento di confini, finisse col diventare competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente *singulatim* previsto nel codice di rito civile, quale sarebbe quello risultante dal nuovo testo dell'art. 11 c.p.p. già approvato da uno dei rami del Parlamento» (Corte costituzionale n. 51/1998); tale identità di *ratio* è stata incidentalmente ritenuta compatibile con le previsioni derogatorie dei giudizi di responsabilità professionale del magistrato *ex* legge n. 117/1998 (così anche Corte costituzionale n. 370/1998);

e) in realtà la dizione usata dal legislatore riferendosi indifferentemente a tutte «le cause in cui i magistrati sono comunque parti» non permette, già in via interpretativa, di rinvenire singole partizioni del processo civile nelle quali l'esigenza di radicare il processo presso il foro naturale codicistico sia prevalente rispetto a quella fissata in via generale dall'art. 30-bis c.p.c.; tale osservazione, semmai, può maturare un convincimento di dubbio sulla logicità e ragionevolezza della nuova scelta operata dal legislatore del 1998, ma non sembra permettere al giudice una propria, sicura, ricognizione della natura così speciale di talune materie da giustificare, per come disciplinate in via legislativa anteriore alla legge n. 420/1998, una deroga alla successiva norma che fissa, in via generale, lo spostamento di competenza anche per i giudizi civili in cui sia parte il magistrato; né è possibile, come detto, qualificare come soggetto diverso dalla «parte» il debitore nei procedimenti di esecuzione forzata, semmai riservando tale qualifica al medesimo solo nei giudizi incidentali nascenti eventualmente da esso (ad es. l'opposizione all'esecuzione forzata od agli atti esecutivi o di terzo o le controversie ex art. 512 c.p.c. o la divisione ex artt. 599 e 601 c.p.c.);

Può convenirsi infatti sulla attenuazione che, nell'espropriazione privata, lo statuto della «parte» tipizzante il processo di cognizione registra, ma proprio l'impiego (in innumerevoli norme: ad es. l'art. 485 c.p.c. che contrappone «parti» ad «interessati», l'art. 495 c.p.c. che impone di decidere sulla conversione dopo aver sentito le parti; gli artt. 530 e 569 c.p.c. che prevedono l'udienza per l'audizione delle parti prima di emanare l'ordinanza di vendita, l'art. 548 c.p.c. che condiziona l'inizio dell'istruzione della causa alla istanza di parte rivolta al g.e. ecc.) ancora di questa dizione implica solo una diversa allocazione delle facoltà connesse al contraddittorio ed ai poteri di controllo della inevitabile scansione che conduce alla realizzazione del compendio pignorato; tale distinzione, invece, non vale ad escludere che essa, già per previsione normativa, non possa essere abbracciata da una disciplina, come quella dettata dall'art. 30-bis c.p.c., che appare perentoria nel riferirsi ad ogni causa ed all'essere il magistrato comunque parte nel processo civile (quale, del tutto ovviamente, non può non essere considerato anche il processo esecutivo);

f) ciò premesso appare a questo g.e. che l'estensione altresì ai giudizi dell'esecuzione forzata, ed in particolare all'espropriazione presso terzi, non possa essere qualificata, sebbene discendente dall'attuale art. 30-bis c.p.c., disposizione compatibile con gli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione; la questione, già sollevata dal tribunale di Torino con ord. 26 luglio 1999 (nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1999 - 1ª serie speciale - n. 44) con riferimento ad un giudizio civile dedotto con riguardo ad obbligazioni di un magistrato non connesse all'esercizio dell'attività professionale, trova con tale recentissimo precedente questo punto di contatto: si condivide invero il giudizio di apparente irragionevole necessità normativa di derogare, rispetto ad ogni altra controversia civile, il principio del giudice naturale precostituito per legge così aggravando le condizioni della difesa (artt. 24 e 25 della Costituzione), nonché di instaurare una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini (art. 3 della Costituzione);

Nella fattispecie, inoltre, la disparità di trattamento e l'aggravamento delle condizioni di esercizio della difesa concernono in primo luogo il creditore che promuove l'esecuzione forzata; già distanziandosi l'oggetto dell'attività giurisdizionale da un vero e proprio accertamento in sede contenziosa delle pretese obbligazioni civili (e non derivanti da attività professionale) verso il magistrato, l'espropriazione forzata è processo che, per definizione, presuppone il titolo esecutivo e, con esso, può prescindere, pur senza divenire attività amministrativa, dal rito ordinario o speciale che contrapponga un terzo al magistrato (e viceversa) nella contestazione in ordine alla affermazione del diritto di credito; pur tuttavia lo stesso svolgimento ancora processuale dell'esecuzione, l'esercizio dei poteri ablatori del g.e. sui beni dell'esecutato e la finalizzazione satisfattiva degli atti implicano il rispetto, indistintamente, di norme che, nel modo più celere ed efficace possibile, consentano al creditore il soddisfacimento della propria pretesa; da questo punto di vista proprio l'inizio dell'espropriazione, in caso di applicazione letterale dell'art. 30-bis c.p.c., altererebbe in modo rilevante il corretto e tempestivo incardinamento del processo;

Infatti nell'esecuzione mobiliare (art. 518 c.p.c.) ed immobiliare (art. 557 c.p.c.) l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l'atto di pignoramento, originando così l'inizio della sequenza degli adempimenti endoprocessuali che, culminando nella nomina del g.e., concorrono ad individuare (confermandola) la competenza dell'ufficio; dovendosi applicare l'art. 30-bis c.p.c. e non volendo immaginare un passaggio sistematico di rilievo officioso dell'incompetenza ex artt. 28 e 38 c.p.c. da parte del g.e., occorrerebbe congegnare, proprio per garantire il fisiologico funzionamento della norma, che già con il primo atto del processo (deposito in cancelleria del pignoramento) l'ufficiale giudiziario provveda a concorrere all'esatto incardinamento del medesimo avanti al g.e. per territorio competente; ora, tale eventualità è assolutamente improbabile, non derivando (a parte i provvedimenti connessi alla responsabilità professionale e sempre che il titolo esecutivo lo riporti esplicitamente) dal titolo esecutivo nella

generalità dei casi la qualità di magistrato della parte esecutata; né può dirsi che tale cognizione sia o debba essere presente in capo al creditore del magistrato, tanto più che — come nella fattispecie — il debito sia di natura privata, cioè non professionale (qui obbligazioni condominiali non onorate ed oggetto di condanna monitoria);

Va poi ricordato che né esiste un pubblico registro dei magistrati paragonabile al P.R.A. o alla conservatoria per i beni immobili, né è configurabile un qualche onere della parte procedente ad escludere o conoscere siffatta qualità prima di promuovere l'esecuzione forzata; dunque lo spostamento al foro di cui all'art. 11 c.p.p., prospettandosi come successiva ai primi adempimenti (d'ufficio e di parte), realizza un aggravio delle condizioni difensive del creditore ed un costo ulteriore, quantomeno da un punto di vista temporale, circa il realizzo del credito stesso; al contempo, ex artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, pari lesione si configura a carico del debitore magistrato, per il quale si riscontra una situazione deteriore di trattamento rispetto alla sorte del comune debitore dedotto nell'esecuzione forzata, potendo egli apprestare le proprie difese e, comunque, partecipare al processo esercitando le facoltà ivi previste solo a patto di spostarsi in altro distretto, oltre il luogo in cui si trovano i beni aggrediti (nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari) ovvero, come nel caso, oltre la sede in cui si trova il proprio eventuale debitore (in questa vicenda la Direzione provinciale del tesoro);

g) la presente procedura, peraltro, esprime una peculiarità, esclusivamente attinente al rito, in quanto ex art. 543 c.p.c. non si ha un atto di ufficiale giudiziario identico al pignoramento su beni, bensì una doppia notifica (al debitore ed al terzo) e la competenza per territorio è determinata ex art. 26 c.p.c. in ragione del luogo in cui ha sede appunto il terzo (supposto debitore del debitore); tuttavia la forma di evocazione in giudizio dell'esecutato (citazione a comparire ad udienza fissa) essendo simile a quella che coincide con l'inizio dell'ordinario giudizio di cognizione (salvo il termine, che richiama la dilazione di cui all'art. 501 c.p.c.) potrebbe far ritenere che, almeno per questo tipo di esecuzione forzata, non ricorra il dubbio di irrazionale trattamento prima tratteggiato);

In realtà, a parte la irragionevolezza di un'eventuale diversa disciplina, quanto alla competenza, a seconda della sola forma dell'atto introduttivo dell'espropriazione forzata, se si applicasse anche all'esecuzione su crediti l'art. 30-bis c.p.c. (come pare a questo giudice) sarebbe inevitabile il riscontro di una propagazione anche al terzo degli effetti di aggravio delle condizioni processuali di esercizio dei propri diritti; il terzo, *debitor debitoris*, dovrebbe, nella fattispecie, recarsi ad Ancona per dichiarare che il magistrato Federico Governatori è o è stato dipendente pubblico ed in quale misura ha eventualmente subito pignoramenti, sequestri o ha disposto cessioni per gli emolumenti che ancora gli spettano; ciò permette di introdurre l'ulteriore dubbio circa la coerenza di siffatta norma, così interpretata, con il principio dell'unitarietà della giurisdizione che ex art. 101 della Costituzione dovrebbe assicurare pari condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale del credito, senza ingiustificati allontanamenti dal foro previsto in via generale per una pronta soddisfazione dello stesso in via di esecuzione forzata e senza irragionevoli discipline singolari attinenti al funzionamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 della Costituzione;

Va inoltre rilevato che l'intento legislativo, volto ad evitare che il magistrato sia parte di un processo affidato al «collega della porta accanto», rivela, pur nel programmatico presidio del valore della terzietà del giudice, una manifesta illogicità allorché il c.d. costo della lontananza sia sopportato in ogni caso in cui il magistrato esercitata le funzioni all'interno di un'unità territoriale, il distretto di Corte d'appello, geograficamente assai vasta; all'infuori della responsabilità di cui alla legge n. 117/1988, l'estensione dell'art. 30-bis c.p.c. ad ogni procedimento civile e, tra questi, altresì all'esecuzione forzata, in cui il legame del foro competente con il territorio è del tutto caratterizzante, non pare altrettanto razionale, omettendo di considerare che la presunzione di attenuata imparzialità altrimenti presente presso tutti i giudici del medesimo distretto non soppesa la peculiare iniziativa delle parti nel processo dell'esecuzione forzata;

h) è dunque l'intera esecuzione forzata (in cui è possibile, tra l'altro, intervenire ad opera di un terzo, la cui qualità di magistrato incrementerebbe la doverosa traslazione del foro competente ex art. 11 c.p.p.) che, pianamente sussumibile nell'ampia espressione impiegata dall'art. 30-bis c.p.c., esige un controllo di compatibilità costituzionale quanto alla competenza di un giudice diverso da quello di cui all'art. 26 c.p.c., apparendo la questione non manifestamente infondata; la questione, nella presente vicenda, si palesa come rilevante, non potendo questo g.e. proseguire nella qualità di giudice preposto all'esecuzione forzata contro un magistrato, dunque definire il procedimento, se la norma che ne impone la dichiarazione di incompetenza, ravvisata in contrasto con plurime disposizioni costituzionali, non sia stata in via pregiudiziale riscontrata per tale coerenza o meno;

P. Q. M.

Visti gli artt. 543, 484 c.p.c., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale, di cui in motivazione, relativa all'art. 30-bis c.p.c., in relazione all'art. 11 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 della Costituzione, nella appte in cui tale norma assoggetta anche l'esecuzione forzata promossa da un creditore contro un debitore magistrato all'epoca dell'inizio dell'espressione alla competenza di un giudice diverso da quello di cui all'art. 26 c.p.c.;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia con urgenza notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento (previa formazione dell'indice ex art. 36 disp. att. c.p.c.) e con la prova delle predette notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Bologna, il 3 dicembre 1999.

Il giudice dell'esecuzione mobiliare: FERRO

00C0092

N. 35

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Firenze
sul ricorso proposto da Leonelli Osvaldo contro l'Ufficio ii.dd. di Firenze*

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Accertamento induttivo, sulla base di coefficienti presuntivi - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di capacità contributiva.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 11 e 12, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154; d.l. 2 marzo 1989, n. 69, art. 11, in relazione al d.P.C.M. 25 ottobre 1991, n. 4755.
- Costituzione, artt. 23 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4443/97 depositato il 7 novembre 1997, avverso avv. di accert. n. 4011020718, Irpef, 91 contro Imposte dirette di Firenze, I ufficio, proposto da Leonelli Osvaldo residente a Firenze, in Borgognissanti n. 12; difeso da Manetti dott. Massimo e Bongini rag. Stefano residente a Prato, in viale Montegrappa n. 214.

La commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione n. 8, all'udienza del 17 giugno 1999, nel giudizio promosso da Leonelli Osvaldo contro l'avviso di accertamento n. 401102 emesso dal 1° ufficio imposte dirette di Firenze, ha emesso la seguente ordinanza.

Leonelli Osvaldo proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento di cui sopra assumendo la illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del d.l. 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni nella legge per violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione.

Precisava il ricorrente di aver subito l'accertamento in questione sulla base della applicazione dei coefficienti presuntivi di cui al d.P.C.M. 25 novembre 1991 e all'art. 11 del d.l. n. 69/1989 essendo egli in regime di contabilità semplificata.

L'eccezione non appare manifestamente infondata, ed è ovviamente rilevante in causa poiché dal suo accoglimento o rigetto dipende la decisione della medesima.

Si profila la violazione dell'art. 23 della Costituzione in quanto l'imposizione ed il conseguente obbligo di pagamento a carico del contribuente non deriva dalla legge bensì dal d.P.C.M. 25 novembre 1991, che ha esclusiva natura amministrativa. Infatti, la norma contenuta nell'art. 11 d.l. n. 69/1989 ha carattere di delega in bianco in quanto fissa criteri eccessivamente generali «sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento».

Trattasi, con evidenza, di proposizioni che consentono all'autorità amministrativa delegata la adozione di criteri frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, e quindi anche sostanzialmente estranei alle previsioni della legge delegante, come nel caso.

Ancora più pertinente appare la richiamata violazione dell'art. 53 della Costituzione, il quale prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della rispettiva capacità contributiva.

Non può esservi dubbio sul fatto che la capacità contributiva richiamata dalla legge fondamentale deve essere effettiva e non presunta. Gli articoli sospettati di incostituzionalità invece, adottano un sistema di presunzioni *iuris et de iure*, non superabile con argomentazioni e prove contrarie, che quindi prescinde da ogni valutazione sulla reale entità dei redditi prodotti dal contribuente, i quali, in realtà, considerata la natura della attività professionale svolta, sono soggetti per loro intrinseca natura, a variazioni anche consistenti nel corso degli anni.

Al contrario, l'applicazione di parametri rigidi ed astratti, si rivela del tutto non idonea a registrare con sufficiente approssimazione alla realtà, la capacità reddituale effettiva del contribuente, e manifesta quindi tutta la sua illegittimità ed irrazionalità.

Non rileva nel caso la possibilità di scegliere la contabilità ordinaria, in quanto si verrebbe sostanzialmente a negare il diritto di scelta consentitogli dalla legge qualora il contribuente fosse costretto, per sfuggire ad un tipo di tassazione sostanzialmente illegittimo, ad optare esclusivamente per la forma ordinaria, che ha, tra l'altro, conseguenze più onerose sul piano della tenuta.

Nè può rilevare la compilazione del questionario che invia l'amministrazione, poiché comunque le domande sono il frutto di studi generali di categoria e le risposte sono conseguenzialmente prive di quel carattere di necessaria personalizzazione che dovrebbe essere alla base della indagine sulle singole capacità contributive, i cui profili non possono ovviamente essere esauriti nell'ambito di un generico questionario.

In sostanza, con il metodo di accertamento induttivo basato su coefficienti presuntivi di reddito, non si realizza il requisito dell'accertamento della effettiva capacità contributiva. Si perviene al contrario alla acquisizione di dati che inducono necessariamente soltanto ad una mera valutazione probabilistica, assunta illegittimamente a prova insuperabile della capacità contributiva medesima.

Appare quindi con sufficiente evidenza come il metodo qui censurato non consenta di pervenire con sicurezza ad un equo risultato nella valutazione delle singole capacità contributive, e quindi violi il principio costituzionale secondo il quale tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, ma sola in ragione della loro reale ed effettiva capacità contributiva.

In conclusione, l'eccezione non appare manifestamente infondata e quindi gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per le decisioni di competenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 e dell'art. 11 del medesimo d.l. n. 69/1989 in relazione a quanto disposto dal d.P.C.M. 25 ottobre 1991, n. 4755;

Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, addì 17 giugno 1999.

Il presidente: VALERIANI

N. 36

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
sul ricorso proposto da Ramella Pollone Cesarina contro il Ministero della pubblica istruzione*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetario e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sui principi di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a., di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale - Indebita interferenza sulle funzioni giurisdizionali.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2322/95, proposto da Ramella Pollone Cesarina, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Mele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82;

Contro il Ministero della pubblica istruzione in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino presso i cui uffici di corso Stati Uniti n. 45 è domiciliato per legge per l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali percepite, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo pagamento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Vista la memoria prodotta da parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Udita alla pubblica udienza dell'8 luglio 1999 la relazione della dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l'avv. Giuseppina Mele per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Guido Carotenuto per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

La ricorrente ha prestato servizio in qualità di segretaria presso il provveditorato agli studi di Torino dal 15 ottobre 1973 al 31 gennaio 1980.

Con provvedimento del 28 settembre 1994 il Ministero della pubblica istruzione ha disposto il suo inquadramento nella settima qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 312/1980, con decorrenza 1° gennaio 1978.

Ha quindi provveduto a corrisponderle le somme dovute a titolo di differenze stipendiali, e pari a L. 1.157.995, con ordine di pagamento della direzione provinciale del Tesoro di Torino del 4 ottobre 1994.

La ricorrente lamenta la mancata attribuzione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla suddetta somma, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo pagamento, chiedendo l'accertamento del proprio diritto e la conseguente condanna dell'amministrazione alla relativa corresponsione.

L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica dell'8 luglio 1999 il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. — La questione posta con il ricorso è stata già esaminata dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799; 29 maggio 1995, n. 278; sez. VI 26 maggio 1997, n. 747; sez. IV, 29 maggio 1998, n. 893), nel senso che interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti retributivi tardivamente corrisposti ai dipendenti statali, a seguito del loro inquadramento ex art. 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, competono a decorrere dall'8 novembre 1988, allorché è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la delibera 28 settembre 1988 della commissione paritetica di cui all'art. 10 della medesima legge, con la quale è stata determinata la corrispondenza tra le precedenti qualifiche ed i nuovi profili professionali istituiti con la sopravvenuta legge n. 312 del 1980.

Di conseguenza, secondo le conclusioni cui è pervenuta la richiamata giurisprudenza, ai fini del perfezionamento del complesso procedimento di inquadramento dei dipendenti dello Stato, nel contesto delle nuove qualifiche funzionali individuate in sede di riassetto retributivo-funzionale disposto dalla richiamata legge n. 312 del 1980, le diverse amministrazioni di appartenenza dei dipendenti risultavano costituite in mora alla riferita data dell'8 novembre 1988, in quanto, a seguito della pubblicazione della tabella di equiparazione tra le precedenti qualifiche ed i nuovi profili professionali, non si frapponeva più alcuna preclusione od impedimento procedimentale per la formalizzazione dei nuovi inquadramenti sulla base delle diverse mansioni lavorative effettivamente svolte, rispetto alla qualifica di effettiva titolarità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, ottavo comma, della richiamata legge n. 312 del 1980.

Ciò comporta che il credito di lavoro del dipendente interessato a tale operazione di reinquadramento è venuto ad esistenza, ai fini della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, alla data di pubblicazione della richiamata deliberazione della commissione paritetica per l'inquadramento, costituendo tale delibera l'atto conclusivo del procedimento amministrativo devoluto dalla legge ai competenti organi, nel quale si sono sostanziate le opzioni discrezionali e valutative in base alle quali è stato in concreto possibile il nuovo inquadramento.

In relazione a quanto precisato, il collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato e, quindi, il ricorso andrebbe accolto, avendo la ricorrente diritto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle retribuzioni differenziali spettanti per effetto dell'accennato inquadramento ex art. 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, e tardivamente corrisposte rispetto alla richiamata data dell'8 novembre 1988, a decorrere da tale termine fino al giorno dell'effettivo pagamento delle stesse.

2. — Tuttavia, l'accoglimento del ricorso risulta attualmente precluso dalla sopravvenuta disposizione dell'art. 26, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica collegate alla legge finanziaria per l'anno 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 449), il quale ha espressamente stabilito che «le somme corrisposte al personale del comparto ministeriale per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ... non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria».

Ciò comporta, dunque, ai fini che qui interessa, la impossibilità per il giudice adito di acclarare la sussistenza di un diritto di credito espressamente disconosciuto dal legislatore, il quale, secondo il collegio, con la previsione normativa richiamata non ha dato luogo ad alcuna interpretazione delle norme vigenti, come sembrerebbe desumersi dalla titolazione dell'art. 26 della legge n. 448 del 1998, per cui deve escludersi qualsiasi efficacia retroattiva, propria delle norme di interpretazione autentica, del disposto disconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria dello speciale credito retributivo di cui si controverte, attesa la sostanziale precettività del divieto di pagamento di interessi, la cui operatività viene a concretizzarsi solo per crediti non ancora riconosciuti in sede giudiziaria alla data del 1° gennaio 1999 di efficacia del divieto suddetto.

Ciò posto, non vi è dubbio che anche nella prospettiva della affermata natura non interpretativa e, quindi, non retroattiva della norma suddetta, per quanto riguarda il caso che occupa, secondo il collegio, la innovativa previsione legislativa si rivela comunque di ostacolo alla valorizzazione del richiamato orientamento della giurisprudenza amministrativa, favorevole al riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria delle retribuzioni differenziali tardivamente corrisposte alla ricorrente, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, poiché è indubitabile che la nuova norma che disconosce tale pretesa patrimoniale trovi piena applicazione nei giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza.

3. — In relazione a tale circostanza, in forza dei poteri riconosciuti dall'art. 134 della Costituzione e dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il collegio ravvisa la necessità di sollevare d'ufficio, eccezione di incostituzionalità del citato art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attesa la riconosciuta rilevanza e non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità della medesima ingenerati in rapporto ai principi affermati dagli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113 della Corte costituzionale.

Le sollevate questioni di possibile contrasto costituzionale sono sicuramente rilevanti per la decisione della causa, se si considera l'evidente nesso di strumentalità esistente fra la norma sospettata di incostituzionalità e la risoluzione del giudizio *de quo*, per la cui decisione si impone necessariamente l'applicazione di detta disposizione normativa, la cui chiara enunciazione dispositiva e precettiva non consente al collegio di privilegiare una diversa soluzione interpretativa favorevole alla ricorrente diretta a fugare il sospetto di contrasto con le accennate norme della Corte costituzionale.

Parimenti, la questione appare non manifestamente infondata, considerato che il solo profilarsi di un dubbio di incostituzionalità impone al giudice, *ex art.* 23 della legge n. 87 del 1953, di provocare l'intervento della Corte.

3.A. — In particolare, secondo il collegio la prevista esclusione operata dall'art. 26, comma 4, della legge n. 448 del 1998 della corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute e tardivamente corrisposte a seguito del definitivo inquadramento ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, si pone in primo luogo in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché in tal modo si sottopongono i crediti considerati, in conseguenza dell'inadempimento dei rispettivi debiti, ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro dipendente, senza la sussistenza di peculiarità differenziatrici.

Non solo, ma la stessa norma, con l'esclusione del previsto ristoro dell'inadempimento dei crediti retributivi suddetti, viene ad ingenerare una ingiusta discriminazione tra i dipendenti statali che vantano crediti identici nei confronti dell'amministrazione alcuni dei quali hanno visto riconosciuto il diritto alla percezione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per effetto di pronunce giudiziarie e magari hanno anche ottenuto la liquidazione delle relative spettanze, mentre altri, nonostante si siano parimenti attivati in sede giudiziaria per ottenere il soddisfacimento delle loro pretese patrimoniali, si sono tuttavia visti ingiustamente pregiudicare le proprie aspettative per effetto dell'intervento del legislatore sospettato di incostituzionalità, il quale, in tal modo, si ritiene abbia violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, attesa la omogeneità delle situazioni giuridiche per le quali la legge in questione ha previsto una regolamentazione differenziata.

3.B. — Secondo il collegio, la norma di cui si controverte si pone sotto altro profilo ugualmente in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, poiché viene a vulnerare il diritto alla giusta retribuzione, mediante la sostanziale preclusione della operatività dei sistemi di garanzia della realtà della retribuzione stessa, dal momento che, senza il riconoscimento della rivalutazione, si determina un ingiustificato depauperamento del contenuto economico dello stesso trattamento retributivo, a fronte del ritardo con cui il medesimo viene materialmente corrisposto.

3.C. — Vi è da rilevare inoltre che il sospetto di illegittimità dell'art. 26, comma 4, della legge n. 448 del 1998 si estende anche alla violazione degli artt. 24, 102, 103 e 113 della Costituzione, in quanto, di fatto, con l'accennato innovativo intervento di disconoscimento del diritto alla rivalutazione dei crediti retributivi, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, il legislatore ha di fatto vanificato il diritto costituzionale di tutela giurisdizionale riconosciuto dall'art. 24 della Carta fondamentale, attesa la evidente applicabilità della nuova norma anche in giudizi tuttora pendenti, quale è quello di cui è causa, promosso proprio per il riconoscimento del suddetto beneficio economico a titolo di sanzione patrimoniale del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione retributiva principale.

La lesione della suddetta posizione soggettiva costituzionalmente garantita, si è accompagnata con una illegittima interferenza nella sfera di attribuzione del potere giurisdizionale riconosciuto dall'art. 102 della Costituzione e, più in particolare, dagli artt. 103 e 113, per quanto riguarda le prerogative di tutela riservate al giudice amministrativo nei confronti degli atti e dei comportamenti della pubblica amministrazione.

Infatti, se è vero che i precetti richiamati non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, subordinandone eventualmente l'esercizio all'esperimento di una procedura amministrativa, ciò non toglie tuttavia che sussistono limiti ad una simile discrezionalità, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze.

Donde, in riferimento a tale principio, ritiene il collegio che il limite anzidetto risulti ampiamente superato allorché, come nel caso di specie, il legislatore intervenga successivamente all'esercizio dell'azione giudiziaria con disposizioni preclusive ed innovative preordinate, in sostanza, a vanificare la tutela giurisdizionale.

Pertanto, lo stesso insegnamento della Corte costituzionale è nel senso che violano l'art. 24 della Costituzione quelle norme che, intervenendo nel corso di un giudizio, recano una nuova disciplina sostanziale di segno opposto alle richieste degli attori di quel processo ed alle interpretazioni giurisprudenziali ad essi favorevoli (cfr. Corte costituzionale, sentenza 10 aprile 1987, n. 123, in riferimento all'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425).

3.D. — Ad avviso del collegio, la norma in questione presenta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, in quanto il sopravvenuto disconoscimento legislativo del diritto alla rivalutazione del credito retributivo vantato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione statale, si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento e di imparzialità affermato dall'art. 97 della Costituzione, a cui deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione, dal momento che in tal modo si introduce una ingiustificata deroga a favore dello Stato al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili.

4. — In conclusione, poiché in relazione a quanto precisato le delineate questioni di incostituzionalità dell'art. 26, comma 4, della legge n. 448 del 1998 sono rilevanti, nonché non manifestamente infondate, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma, rimanendo sospeso il presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativamente alla prevista non corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, rimanendo sospeso il presente giudizio;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8 luglio 1999.

Il presidente: GOMEZ DE AYALA

L'estensore: SANTOLERI

00C0094

N. 37

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Napoli
sui ricorsi riuniti proposti da Cerami Giovanni ed altro contro l'Ufficio II.DD. di Napoli*

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Credito di imposta attribuito ai soci sugli utili distribuiti dalle società - Non spettanza della relativa detrazione, in caso di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi - Lesione del principio di eguaglianza (per disparità di trattamento fra contribuenti) - Violazione dei principi di capacità contributiva e di imparzialità della p.a.

- Legge 26 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 97.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

sul ricorso n. 3435/97 depositato il 21 gennaio 1997, avverso avv. di accert. n. 5010019655 - IRPEF, 1988 contro Imposte dirette di Napoli I ufficio, proposto da Cerami Giovanni, residente a Napoli, in p.co Comola Ricci n. 63, difese dall'avv. Potito Enrico, residente a Napoli, in via Ponte di Tappia n. 47;

sul ricorso n. 3442/97 depositato il 21 gennaio 1997 avverso avv. di accert. n. 5011017091 - IRPEF 1988 contro imposte dirette di Napoli I ufficio, proposto da Cerami Alberto, residente a Napoli, p.co Comola Ricci n. 67, difeso dall'avv. Potito Enrico, residente a Napoli in via Ponte di Tappia n. 47.

F A T T O

Con ricorsi notificati a mezzo raccomandata del 17 gennaio 1997 i sigg. Cerami Alberto e Cerami Giovanni — rappresentati e difesi dal prof. avv. Enrico Potito con studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47 — impugnarono gli avvisi di accertamento loro notificati dall'ufficio distrettuale imposte dirette di Napoli il 26 novembre 1996 ed emessi ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per recupero IRPEF anno 1988.

Dal centro informativo dipartimento entrate erano state, infatti segnalate ripartizioni di utili della società Cerami e figli S.p.a. di L. 75.000.000, con ritenute di L. 7.500.000, per ciascuno dei ricorrenti.

L'ufficio, pertanto:

«considerato che tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF»;

tenuto conto del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma della legge n. 904/1977 inerente al credito d'imposta;

rilevata l'omessa indicazione di detti redditi nel mod. 740;

emetteva i contestati accertamenti.

Con ricorsi depositati in data 21 gennaio 1997 veniva eccepita l'illegittimità degli atti impugnati per evidente contrasto tra la norma richiamata dall'amministrazione finanziaria (secondo comma dell'art. 2 della legge n. 904/1977) e gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Ed invero l'ufficio nel rideterminare, a seguito di rettifica, l'imposta dovuta, pur avendo riconosciuto lo scomputo della ritenuta del 10% sugli utili distribuiti dalla società (L. 7.500.000 su L. 75.000.000), non aveva ammesso a detrazione il credito d'imposta in quanto ai sensi della citata norma la detrazione riconducibile al credito d'imposta non spetta in caso «di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata».

Tale comportamento, secondo i ricorrenti, è in evidente contrasto sia col divieto della doppia imposizione sancito dalla normativa in vigore che col disposto degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione i quali affermano:

a) parità di trattamento tra i contribuenti;

b) concorso alle spese pubbliche in relazione alla capacità contributiva di ciascuno;

c) garanzia di giustizia per i cittadini.

È da considerare, inoltre, a dire del ricorrente, che l'omessa dichiarazione dei dividendi è già punita sia sotto il profilo penale che amministrativo (da 1 a 2 o da 2 a 4 volte il maggiore tributo dovuto).

Il mancato riconoscimento del credito d'imposta verrebbe, in definitiva, a determinare più che un danno «un ingiustificato arricchimento» per lo Stato. Ciò in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che individua nell'amministrazione pubblica il supremo organo di giustizia.

I ricorrenti nell'eccepire, pertanto, l'illegittimità degli accertamenti — in quanto emessi in applicazione di una norma in aperto contrasto con i principi costituzionali — chiedevano di dichiarare non manifestatamente infondata la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 2, seconda comma della legge n. 904/1977 con annullamento degli atti impugnati e vittoria di spese.

Non risultano prodotte controdeduzioni da parte dell'ufficio.

D I R I T T O

Per motivi di priorità logico-giuridica viene esaminata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 904/1977.

È da premettere che la normativa in vigore, evidentemente ispirata agli enunciati principi costituzionali prevede il divieto della doppia imposizione (v. art. 127 del d.P.R. n. 917/1986) «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi». Orbene attraverso l'introduzione del credito d'imposta sui dividendi si è inteso, in perfetta sintonia con gli enunciati principi costituzionali affermati dagli articoli 3, 53 e 97 resi esecutivi dal richiamato d.P.R. n. 917/1986, evitare doppie imposizioni sul reddito delle società di capitale distribuito ai soci: la prima volta a carico della società, la seconda a carico dei soci.

Nella fattispecie i redditi non dichiarati dai ricorrenti corrispondono a quelli indirettamente sottoposti a tassazione nella qualità di soci della S.p.a. Cerami per cui configurerebbero violazioni ai principi:

di uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi;

di concorso alle spese pubbliche in ragione della singola capacità contributiva;

di imparzialità dell'amministrazione pubblica prevista rispettivamente dagli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Né è configurabile l'ipotesi di disparità di trattamento tra soci che hanno dichiarato regolarmente i redditi e quelli che a tale adempimento non hanno ottemperato in quanto la violazione oggetto della vertenza è sanzionata sia sotto il profilo penale che amministrativo.

La commissione per le adottate motivazioni rileva che sussistono fondati dubbi di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 dicembre 1977, n. 904, dubbi da risolversi prima di emettere la sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, nonché 23 e seguenti della legge 11 marzo 1983, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma, dell'art. 2 della legge 26 dicembre 1977, n. 904 per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione nella parte in cui esclude la detrazione del credito d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1999.

Il presidente: COSENTINO

Il relatore: GOGLIA

00C0095

N. 38

Ordinanza emessa l'11 dicembre 1999 dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Leggiero Domenico

Reati militari - Attività sediziosa - Configurazione quale reato di pericolo presunto - Difetto di tipizzazione della fattispecie incriminatrice - Indeterminatezza del concetto di sedizione - Lesione dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza della norma penale con incidenza sul principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale spettante al pubblico ministero, sul diritto di difesa e sul principio di eguaglianza - Contrasto con il principio secondo cui l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica e con quello di libertà di manifestazione del pensiero.

- Cod. pen. milit. di pace, art. 182.
- Costituzione, artt. 3, 13, 21, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 52, secondo comma, e 112.

IL TRIBUNALE MILITARE

Nel procedimento penale a carico di: Leggiero Domenico, nato il 15 ottobre 1994, a Capua (Caserta), residente in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 550, Maresciallo ord. E.I. in Comando supporti generali del comando militare centro, imputato del reato di attività sediziosa continuata (artt. 182 c.p.m.p. e 81 cpv. c.p.) perché maresciallo E.I. in servizio presso il Comando regione militare centrale in Firenze, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con dichiarazioni pubblicate dai quotidiani Il Giornale di Milano il 24 agosto 1999 e il Tempo di Roma il giorno successivo, riferendo di uno stato di malcontento fra i quadri delle Forze armate minacciava di organizzare lo sciopero della mensa ed insinuava che si sarebbero dovuti dimettere i vertici che sono a capo dell'intera struttura militare ed il Ministro della difesa, così svolgendo attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 c.p.m.p. in relazione agli artt. 13, 25 secondo comma, 52 terzo comma, 21, 24 secondo comma, 112 e 3 della Costituzione:

O S S E R V A

In data 11 novembre 1999 il pubblico ministero esercitava l'azione penale nei confronti del sottufficiale sopra generalizzato e chiedeva a questo giudice emettersi decreto penale di condanna alla multa di L. 2.250.000 (ritenendo equo sostituire alla pena detentiva quella pecuniaria equipollente) per il delitto sopra descritto di «attività sediziosa continuata» (art. 182 c.p.m.p.).

Si dubita, però, della legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice contestata con riferimento ai parametri costituzionali sopra evidenziati.

Infatti, dallo studio degli atti di investigazione del pubblico ministero, dalla disamina dei fatti e valutata la condotta dell'imputato ascritta quale illecita, emergono tutti i dubbi che la dottrina e la giurisprudenza di merito hanno evidenziato relativamente alla costituzionalità di siffatta norma penale, caratterizzata dall'essere una tipica fattispecie di delitto c.d. di attentato, categoria particolare dei reati di pericolo, comportante un conseguenziale e notevole arretramento della soglia di punibilità. Anzi, trattasi, come riconosce la migliore dottrina, di una figura di delitto di pericolo presunto e, in particolare, di una figura eccezionale di reato di pericolo poiché, reato di pericolo di un pericolo giacché, il pericolo che la condotta del soggetto attivo è idonea a creare non è propriamente e direttamente il pericolo di atti di indisciplina, sibbene il pericolo di malcontento da cui possono derivare atti di indisciplina. In sintesi, una particolare e nello stesso tempo preoccupante figura di delitto di pericolo di incerta offensività per difetto strutturale di tipizzazione della fattispecie incriminatrice.

Aspetti tutti che senz'altro sono stati colti dai pubblici ministeri dei due uffici di procura che si sono occupati del fatto e le cui indagini sono sorte a seguito della segnalazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, la massima autorità di questa forza armata, che sottoponeva all'attenzione del pubblico ministero, per i conseguenziali risvolti penali, alcuni articoli di stampa, fra cui quelli evidenziati in imputazione, riportanti dichiarazioni anche dell'odierno imputato che, quale membro del Consiglio centrale Cocer Esercito, criticava aspramente, con linguaggio ed aggettivazioni anche eccessive, l'inerzia del Ministro della difesa ed i vertici della forza armata nell'assumere le difese della Brigata E.I. Folgore, e manifestava l'intendimento di organizzare una eclatante forma di protesta dei militari, quale l'astensione dal rancio, per esternare il già diffuso malcontento imperante.

Dagli accertamenti condotti inizialmente dalla Procura Militare di Roma (acquisizioni documentali e testimoniali) in ambito di procedimento iscritto nel registro degli affari penali mod. 45 (particolare questo degno di significato perché implicitamente si coglie una difficoltà, pervenuta la notizia di reato, a sussumere fatti e comportamenti sotto quella che è una classica fattispecie incriminatrice propria di uno Stato autoritario avvezzo ad impostare in termini di cieca obbedienza e subornazione i rapporti fra istituzioni militari e cittadino alle anni) i fatti così come contestati all'imputato sono stati provati; effettivamente sono risultati provenienti dalla sua volontà le affermazioni di aspra critica nei confronti del Ministro della difesa e dei vertici dell'Esercito (definiti «il trio delle meraviglie») riportate *in primis* il 24 agosto 1999 da Il Giornale di Milano ed il giorno successivo da il Tempo di Roma; così come risulta sufficientemente provata l'intenzionalità richiesta dalla norma penale contestata e costituita dall'intendimento di rafforzare un già diffuso malcontento verso il servizio militare (così come riconosciuto esistente dallo stesso sott.le).

Il fatto, poi, che le esternazioni siano provenienti da appartenente al Consiglio centrale di rappresentanza dell'Esercito non può che avvalorare la tesi accusatoria dato che, è di tutta evidenza che le pubbliche affermazioni rese da soggetto qualificato ed eletto dalla base dei militari non possono non essere interpretate con una valenza diversa rispetto a quelle rese, in ipotesi, da generico militare.

Ed è stata proprio la provenienza delle dichiarazioni ad obbligare il Cocer ad intervenire, successivamente al fatto, bollando le dichiarazioni dell'odierno imputato quali inopportune e proprio perché l'annunciato sciopero del rancio fungeva da minaccia per fare revocare la rimozione del Comandante della brigata Folgore.

Avendo il pubblico ministero torinese (cui gli atti erano stati trasmessi per competenza territoriale) esercitato l'azione penale, è ovvio dedurre che si sia condiviso l'orientamento giurisprudenziale costante per cui i comportamenti e le condotte sopra succintamente descritte sono da sussumere sotto il delitto di cui all'art. 182 c.p.m.p. (attività sediziosa).

Secondo la giurisprudenza, l'attività sediziosa può realizzarsi con modalità svariatissime: propaganda orale o scritta, palese o clandestina; diffusione di volantini in caserma, pubblicazioni di articoli che invitino i militari a non abbracciare le armi, che censurino la politica governativa (come nel caso di specie). È stato ravvisato il reato in questione anche quando il comportamento dell'agente è tendente a sollecitare i militari ad aderire a forme di protesta forti quali lo sciopero del rancio; ed, anche quando l'attività sia rivolta ad aumentare un malcontento già diffuso (attività tutte che si riscontrano nel caso di specie).

Per costante giurisprudenza il comportamento incriminato sarebbe dunque un'attività che pone in pericolo il bene giuridico «disciplina militare»; minacciando di intaccare la compattezza del consorzio militare attraverso la diffusione di fermenti di disordine; che pone in pericolo la compattezza di una «militarità» intesa come corpo organico esente da critiche, soprattutto se provenienti dal basso, e che agisce sulla sfera soprattutto emotiva dei destinatari. Trattandosi di una attività che può manifestarsi in unica azione e, di fattispecie a forma libera con i connotati di delitto di attentato a pericolo presunto, conseguono tutta una serie di difficoltà interpretative ed una eccessiva libertà, se non arbitrio lasciato a chi tali norme deve applicarle.

I problemi ermeneutici derivano anche dalla lata definizione di sedizione e di attività sediziosa (ved. rubrica della norma impugnata), dalla circostanza che in questa materia, o settore penalistico, si riflettono in modo singolare le linee ideologiche dei codici penali, militari compresi; indirizzi ideologici rispetto ai quali la legge e regolamento di riforma della disciplina militare (legge 11 luglio 1978 n. 382 e d.P.R. 19 luglio 1986 n. 545) hanno significato una radicale inversione di tendenza facendo del militare alle armi un soggetto dotato di diritti e, non solo, come prima, un soggetto comandato solo a doveri.

Il concetto di sedizione non è giuridico ed il suo significato etimologico indica solo separazione da un qualcosa; trattasi di linguaggio metagiuridico cui nelle varie epoche storiche si è data una più ristretta o lata definizione in colleganza agli intendimenti politici imperanti.

Non è nemmeno un concetto tale da potere essere desunto aliunde dal sistema penale e/o giuridico. Per definizione è un elemento normativo di carattere vago o indeterminato fondantesi su concetto politico che, malgrado ogni sforzo interpretativo, non consente di individuare il parametro valutativo cui riferirsi. Arduo è definire la condotta vietata ed essendo nullo il margine positivo o negativo di sicurezza diventa regola il margine di decisioni giurisprudenziali opposte o difformi. Il giudice diventa arbitro assoluto e nell'attività interpretativa non può non ricorrere a fattori emozionali, magari legati al contesto socio-culturale o al periodo storico.

È noto che non sempre nelle legislazioni penali si è individuata come penalmente illecita l'asserita attività sediziosa; quale sorta di *crimen lesae maiestatis* è stata presente negli ordinamenti degli stati assoluti, autoritari e fascisti; non è un caso che fosse estranea al Codice penale Zanardelli ed ai codici militari dell'Esercito e della Marina previgenti e che, invece, venisse introdotta nel Codice Rocco (ved. artt. 654 e 655 c.p.) e nell'attuale codice penale militare, massima espressione di Stato autoritario.

La linea di politica criminale seguita dal legislatore del 1941 è di tutta evidenza dalla lettura della stessa Relazione al codice laddove si asserisce che il concetto di sedizione è stato inserito per colpire comportamenti che possono deprimere il morale delle truppe e per reprimere tutte quelle manifestazioni individuali o collettive, determinate da un malinteso e degenerare spirito associativo, che con la critica alle istituzioni minerebbero la milizia, intesa come entità a sé stante, isolata nella conservazione di un mal inteso spirito di disciplina, bene che essa solo può trattare quale monopolio immune da ogni condizionamento.

L'orientamento del legislatore fascista, se riportato all'interno del settore penale militare, comporta un aumento delle problematiche ermeneutiche, e di legittimità costituzionale (come si vedrà) poiché come sostiene la migliore dottrina, la trasposizione del concetto di sedizione dal generale (autorità pubblica) al particolare (autorità militare) aumenta a dismisura le potenzialità applicative della norma, dato lo specifico legame di fedeltà che lega il militare alla istituzione e, data la ristrettezza dell'ambito in cui il fatto può avvenire.

Nessun aiuto all'interprete deriva dal concetto di «disciplina militare» nella cui sistematica è inserita la norma che si impugna poiché, è un concetto polimorfico cioè, caratterizzato dall'assumere le più svariate sfaccettature a seconda degli intendimenti dell'interprete e, ad essere più o meno ampliato a discapito anche dei diritti di libertà.

Detto ciò è d'uopo verificare la non manifesta infondatezza di incostituzionalità della norma impugnata rispetto al primo parametro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 13 e 25 secondo comma della Costituzione raffigurante il principio costituzionale della necessaria offensività del reato a beni di rilievo costituzionale.

Ed, infatti, il problema che emerge *ictu oculi* dalla analisi della fattispecie incriminatrice di cui al delitto di attività sediziosa è di «offensività», date le caratteristiche con cui il legislatore è addivenuto alla sua strutturazione.

Come già detto, il reato in questione è una figura di reato c.d. di attentato («attività diretta a ...»), categoria delittuosa che è tipica di una certa legislazione autoritaria soprattutto finalizzata alla tutela della personalità dello Stato. La dizione usata dal legislatore del 1941 è equivalente ad altre tipiche di siffatta categoria quali: «atti diretti a ...» o «chiunque attentava ...»; tutte espressioni di tecnica normativa tendenti ad anticipare la protezione di certi beni perché ritenuti, nell'ambito di una certa ottica politico-criminale, di rango elevato.

La dottrina e la giurisprudenza da sempre hanno discusso se il legislatore con tali figure delittuose abbia inteso sanzionare anche le attività preparatorie dei delitti, prima cioè che si perfezioni l'elemento costituito dall'idoneità degli atti, elemento strutturale del delitto di tentativo.

In un'ottica liberale, sotto il codice penale Zanardelli, nessuno dubitava della completa omogeneità concettuale e funzionale del tentativo e dell'attentato; solo gli atti esecutivi potevano configurare sia l'uno che l'altro tipo delittuoso.

In un'ottica garantista era visto con estrema preoccupazione l'arretramento della soglia di punibilità giacché, benissimo si può arrivare a sindacare gli atteggiamenti della volontà così da pervenire ad un diritto penale dell'atteggiamento interiore, con compressione dei diritti individuali di libertà costituzionalmente garantiti.

Nell'ottica del legislatore autoritario-fascista invece, in ambito di una logica repressiva, si intese retrocedere la soglia della punibilità ad uno stadio precedente agli atti esecutivi e, cioè alla attività preparatoria.

Tuttora v'è chi in dottrina ritiene che i delitti di attentato, compresa la norma impugnata, non abbisognino per la loro punibilità del manifestarsi in sede di condotta dell'idoneità di atti orientativamente finalizzati a porre in pericolo un dato bene (c.d. idoneità dell'azione) giacché, in assenza di qualsiasi riferimento normativo alla attitudine causale della condotta il fatto tipico si risolverebbe nella semplice estrinsecazione della intenzione attentatrice, consistendo l'essenza dei delitti in esame nella esclusiva violazione della legge penale al di fuori della offesa di un bene giuridico. Siffatta tesi riduce le figure del reato di attentato ad un reato di «mera disubbedienza».

Vi sono poi, altre posizioni dottrinali che respingendo tali assunti, richiamando la norma di cui all'art. 49 comma 2 c.p. (in difetto nella parte generale del codice penale di una nozione della figura delittuosa in questione), recuperano come basilare l'elemento della idoneità della condotta.

Nella giurisprudenza di merito v'è contrasto giacché, per esempio, a fronte di coloro che ritengono tale categoria una esemplificazione dei reati di pericolo concreto, ove canone ermeneutico da valutarsi *ex ante* è la nozione probabilistica dell'*id quod plerumque accidit*, vi sono coloro che per esempio, relativamente al reato di attività sediziosa, ritengono esso sia di pericolo presunto.

Vi sono poi indirizzi giurisprudenziali che sostengono requisito insito nei reati in questione la necessità strutturale della possibilità della condotta a porre in pericolo un dato bene anziché la sua probabilità; si sostiene, cioè, la sufficienza della determinazione di una situazione di mera possibilità di un risultato lesivo.

In premessa poi, già si è discusso su come sia assai variegata e difforme la giurisprudenza militare di merito sulla norma impugnata; con, però, un connotato comune dato che è costante ritenere che ogni critica, sol che sia astrattamente idonea a suscitare malcontento, possa integrare un atto di «indisciplina», così da giustificare ogni incriminazione.

Ora, tenendo presente che i principi di legalità e quello tutelante lo *status libertatis* sono posti sullo stesso livello, data la collocazione sistematica nella parte prima del titolo 1 della Carta, concernente i diritti e doveri dei cittadini, consegue che il legislatore penale deve operare un corretto bilanciamento di interessi fra beni di pari rilievo costituzionale; il *favor libertatis* è bene tutelato anche a favore dei cittadini alle armi.

In un ottica costituzionale il diritto penale deve essere la *extrema ratio* e, solo laddove il diritto amministrativo punitivo non ha spazio di efficacia. Ecco, perché, le singole figure di reato devono essere costruite in funzione offensiva di ben determinata oggettività giuridica procedendosi con una sorta di tipizzazione delle offese.

Il sistema penale deve essere armonico rispetto alla Carta fondamentale in modo da essere applicato solo a fatti concretamente offensivi in misura apprezzabile di beni di rilevanza costituzionale.

E, in questa visuale costituzionale, non possono trovare spazio i reati di pericolo presunto giacché, punire per un pericolo non accettabile con un giudizio *ex ante* alla condotta e, ove nessun pericolo fu preaccertato esistente, significa degradare la fattispecie di reato a pericolo di astratta disubbidienza al precetto.

E la fattispecie incrinatrice di cui all'art. 182 c.p.m.p. per unanime giurisprudenza di merito è un esempio di mero delitto di pericolo presunto; anzi un delitto di pericolo di un pericolo (come già detto).

La costruzione della fattispecie censurata è, per di più, priva di «clausole negative» dalle quali possa evincersi se al momento della condotta sia da escludersi una lesione a qualche bene giuridico di rilievo costituzionale e priva di dizioni da cui possa dedursi come necessaria una idoneità della condotta a porre in pericolo il polimorfico concetto di disciplina militare.

In relazione all'art. 25 secondo comma della Costituzione che esprime anche il principio di tassatività o determinatezza della norma penale:

Ora, senza ripetere quanto finora detto, e ovvio non considerare anche la difficoltà per l'interprete di definire quale sia la condotta incriminata.

E, infatti solo apparente la determinatezza della tecnica normativa usata dal legislatore. Arduo è definire realmente ciò che si debba intendere per «attività diretta a suscitare il malcontento fra militari».

Premesso che il principio costituzionale obbliga il legislatore a formulare il precetto penale con chiarezza in modo che sia univocamente desumibile la norma-comando sicché, anche il cittadino medio (anche militare) possa facilmente orientarsi fra ciò che non è penalmente vietato e ciò che, invece, è penalmente vietato ed il giudice non addivenga a godere di arbitrio nel reprimere i comportamenti umani, la norma in questione nella sua descrittività, stante anche la varietà di indirizzi giurisprudenziali non assicura la certezza della legge.

Gia poi, si è detto anche del difetto di una nozione di sedizione che abbia una significanza generale e tradizionale. Del resto è la costante giurisprudenza di tutti i giorni che depone per l'insussistenza di una nozione di sedizione generalmente accettata e penalmente rilevante.

Da quanto sopra detto consegue anche la non manifesta infondatezza di violazione della norma impugnata con l'art. 52, terzo comma della Costituzione che recita, che l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Premesso infatti, che la incriminazione dei comportamenti e pronunciamenti critici al sistema pubblico, pur forti, è conseguenza di una visione autoritaria del rapporto fra Stato e cittadino (anche militare), la criminalizzazione delle c.d. attività sediziose contrasta col principio costituzionale sopra riportato. Esso sta ad indicare che anche nell'ordinamento delle forze armate debbono essere tenute costantemente presenti le ispirazioni ultime del vigente ordinamento democratico che ha il suo essenziale quadro di riferimento nei valori dell'uomo: riconoscimento e tutela della personalità e dignità dell'uomo.

Il principio in sostanza esprime che, anche nell'ambito delle forze armate devono trovare riconoscimento i diritti civili, sociali e politici che vengono riconosciuti agli altri cittadini. Tutto è ribadito, del resto, dalle norme di principio sulla disciplina militare del '78.

In sintesi, volendo riportare quanto riferito dalla dottrina, si può dire che le norme criminalizzanti la sedizione costituiscono delle norme di chiusura del sistema repressivo della libertà di espressione.

Si arriva, infine, a discorrere dell'ulteriore profilo di incostituzionalità: quello con l'art. 21 della Costituzione:

La violazione del principio di tassatività e, soprattutto l'incertezza nella definizione del concetto metagiuridico di sedizione cui si è arrivati con le continue difformità giurisprudenziali, comportano una incertezza continua nel cittadino e nel militare circa la estensione dei propri diritti di libera manifestazione del pensiero, diritti riconosciuti al milite anche con la legge sulla disciplina militare n. 382/1978.

«Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini» (art. 3). «I militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero...» (art. 9).

Con il recente ribaltamento di posizioni il militare è diventato un soggetto di diritti e la istituzione militare ha perso i connotati tradizionali di ordinamento giuridico interno allo Stato e separato da questo.

La libertà normativamente riconosciuta di manifestare pubblicamente il proprio pensiero è una attuazione del dettato costituzionale (art. 21) impedendo che dallo *status* militare derivino compressioni della libertà di manifestazione del pensiero che spetta ai militari nei luoghi militari o fuori di essi. Si tratta di un diritto personale, che viene riconosciuto al singolo come diritto inviolabile e fondamentale della persona umana; diritto che comporta anche uno strumento di promozione dello sviluppo democratico dell'istituzione militare.

L'attuale situazione comporta in capo al militare una elisione del diritto in questione riconosciuto anche dalla Carta fondamentale. L'incertezza nella definizione del precetto della norma penale impugnata comporta per l'interprete e il cittadino alle anni chiusi in una morsa fra interessi costituzionali opposti (la libera manifestazione del pensiero e la tutela della efficienza e coesione delle forze annate), nella impossibilità di operare un corretto bilanciamento di valori, sempre la caducazione dei diritti di cui all'art. 21 della Costituzione in nome spesso di un malinteso ordinamento autotutelantesi chiuso anche alle corrette, pur forti, critiche necessarie per l'evoluzione democratica.

Inoltre, alla tesi per cui la condotta sanzionata dall'art. 182 c.p.m.p. non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari, sorretta dalla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (ved. sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1982), non si è adeguata la giurisprudenza di merito e, forse, perché la Consulta non ha effettuato interventi manipolativi della norma

Ulteriori corollari di violazioni costituzionali possono evincersi dalla lettura dei principi di cui agli artt. 24 secondo comma, 112 della Carta.

Visto quanto sopra detto e, notato, che nel caso che ci occupa si può intravedere anche un difetto di tassatività e determinatezza nella descrittività della fattispecie incriminatrice e, detto che il difetto di certezza lascia libero il giudice, che diviene arbitro, sottratto anche ai controlli giurisdizionali superiori, deriva anche la elisione del diritto di difesa che spetta all'imputato e dell'obbligo spettante al pubblico ministero di esercitare, l'azione penale. Il cittadino militare non può conoscere ciò che è vietato penalmente da ciò che è consentito onde, non può decidere con coscienza e volontà il proprio comportamento. Viene diminuito il sistema delle garanzie processuali dato che alla contestazione di un giudice arbitro assoluto, il cittadino militare non può opporre valide argomentazioni, al massimo i difformi pronunciamenti giurisprudenziali.

Lo stesso pubblico ministero non ha la possibilità di conoscere con certezza i comportamenti da reprimere dagli altri che sono consentiti.

In relazione all'art. 3 della Costituzione che esprime il principio di eguaglianza.

La violazione della tassatività sembra comportare necessariamente l'ulteriore violazione del principio in questione poiché, giustifica possibili decisioni diverse in presenza di identiche situazioni di fatto. Viene meno l'eguaglianza dei cittadini militari a parità di condotta.

Le questioni prospettate sembrano tutte non manifestamente infondate ed anche rilevanti, giacché, coinvolgono la stessa norma incriminatrice contestata in imputazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;

Solleva per violazione degli artt. 13, 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112, e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 c.p.m.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, l'11 dicembre 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: ROBERTI

00C0096

N. 39

*Ordinanza emessa il 17 novembre 1999 dalla Corte di appello di Genova
sul ricorso proposto da Caffarata Angelo ed altri contro Delvigo Carlo ed altri*

Elezioni - Nomina a sindaco - Impedimento per chi si trovi in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di lavori o di servizi comunali - Ingiustificato deterioro trattamento del sindaco rispetto ai consiglieri comunali per i quali la stessa situazione è considerata solo motivo di incompatibilità - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 160/1997.

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6.
- Costituzione, artt. 3 e 51.

LA CORTE DI APPELLO

Sul ricorso elettorale in grado di appello proposto — id. n. 672 del r.g. 1999 — da Caffarata Angelo, Ivani Renzo, Massillo Raffaella e Ghirlanda Franca nei confronti di Delvigo Carlo e del comune di Borghetto di Vara e del procuratore della Repubblica presso il tribunale della Spezia;

Sentiti i difensori delle parti ed il dott. Apruzzese sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte;

Osservato che:

1) gli odierni appellanti — con ricorso notificato a Delvigo Carlo il 22 luglio 1999 — hanno chiesto al tribunale della Spezia di dichiarare ineleggibile il convenuto perché questi, durante le operazioni elettorali ed al momento della proclamazione degli eletti e della convalida della sua elezione a sindaco, si trovava in una condizione di ineleggibilità prevista (per «chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di ... appaltatore di lavori o di servizi comunali ...») dall'art. 6 del d.P.R. n. 570/1960;

2) i ricorrenti hanno esposto che, ancora all'atto della convalida dell'elezione, il comune di Borghetto di Vara aveva in corso un contratto di appalto (per la fornitura di carne alle scuole materna ed elementare) col figlio del neo-eletto sindaco ed un altro contratto di appalto (per l'esecuzione di lavori di manutenzione del locale cimitero) con la s.a.s. Bonfiglio Alberto di cui era accomandataria la nuora del neo-eletto sindaco;

3) con la sentenza qui appellata il tribunale ha ritenuto che «le situazioni» denunciate dai ricorrenti fossero cessate il 15 giugno 1999 (per quanto concerne l'appalto di fornitura delle carni) ed il 3 agosto 1999 (per quanto concerne l'altro appalto, avendo in tale data la nuora del convenuto ceduto integralmente la propria quota di partecipazione nella s.a.s., perdendo altresì la qualità di socia accomandataria);

4) il tribunale ha ritenuto che la suindicata disposizione dell'art. 6 (ostativa alla nomina a sindaco) si debba qualificare come causa di incompatibilità e non di ineleggibilità;

5) il tribunale, poi, ha ritenuto che anche al sindaco sia data la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità dopo la proposizione del ricorso elettorale e che — non avendo il legislatore introdotto il termine indicato nella sentenza n. 160/1997 della Corte costituzionale — l'eliminazione, ormai, della causa di incompatibilità impedisse la pronunzia di decadenza in sede giudiziaria;

6) avverso la pronunzia del tribunale hanno proposto ricorso in appello i ricorrenti in primo grado, sostenendo — tra l'altro — che il citato art. 6 prevede una causa di ineleggibilità e non di incompatibilità;

7) l'appellato Delvigo Carlo — per il caso in cui l'art. 6 non sia «sottoposto ad interpretazione adeguatrice, nel senso prospettato dal tribunale della Spezia» — ha ribadito l'eccezione di incostituzionalità (già formulata in primo grado) per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, ritenendo che, «qualora si intenda vigente l'art. 6, anche nella parte in cui è previsto come impedimento elettorale il rapporto di parentela o affinità con appaltatori del comune, tale impedimento deve essere qualificato come incompatibilità e non come ineleggibilità»;

8) l'art. 6 del d.P.R. n. 570 non ha subito modificazioni nel tempo (a parte quella introdotta con l'art. 20 della legge n. 265/1999), nonostante l'entrata in vigore della legge n. 154/1981 e nonostante le profonde modifiche che hanno interessato, in questi anni, il modo di elezione ed il ruolo stesso del sindaco nell'ordinamento comunale;

9) l'art. 6 continua a prevedere cause per le quali un soggetto «non può essere nominato sindaco»;

10) tale espressione letterale chiaramente indica che si tratta di cause per le quali un soggetto non può essere eletto sindaco;

11) questo dato letterale di per sé chiaro è confermato dal fatto che l'art. 9-bis, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 si riferisce alle cause di ineleggibilità alla carica previste dall'art. 6;

12) pertanto, tale norma qualifica in termini di ineleggibilità le cause ostative in essa previste e ciò — ad avviso di questa Corte — non consente in modo sicuro di risolvere in via soltanto interpretativa il problema e rende necessario, invece, sottoporre la questione al vaglio della Corte costituzionale;

13) in un caso, quella che (aver direttamente o indirettamente «parte in ... appalti nell'interesse del comune») era una causa di ineleggibilità (art. 15, n. 7 del d.P.R. n. 570) è stata ora dal legislatore (art. 3 n. 2 della legge n. 154) configurata come causa di incompatibilità e, quindi, non può più costituire causa di ineleggibilità per *relationem* ai sensi della prima parte dell'art. 6 (in cui si prevede che non può essere nominato sindaco chi si trovi in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge);

14) nessuna modifica, però, è intervenuta nell'art. 6 con riferimento all'ipotesi — specifica per il solo sindaco — di causa di ineleggibilità derivante da rapporti di parentela o affinità con — tra l'altro — un appaltatore di lavori o servizi per il comune;

15) l'art. 15, n. 7 si riferisce, tra l'altro, al caso in cui un candidato avesse parte, direttamente o indirettamente, in appalti nell'interesse del comune;

16) la giurisprudenza (cfr. Cass. 288/1969 e 701/1961) aveva interpretato la parola «indirettamente» nel senso, per esempio, che non bastasse il mero rapporto di coniugio con l'appaltatore per rendere ineleggibile un soggetto;

17) Tale causa di ineleggibilità (all'epoca) dipendeva quindi (non dal fatto in sé dell'esistenza d'un rapporto di coniugio affinità o parentela, ma) dall'esistenza di un rapporto che «per sua natura, in via mediata, leghi il candidato al comune, sì da determinare un conflitto, ancorché solo potenziale, tra gli interessi del privato e quelli dell'ente dal corso dell'adempimento degli obblighi rispettivamente assunti (sent. n. 897 del 1960)» (così la citata pronunzia 701 del S.C.);

18) pertanto, l'impedimento previsto per il solo sindaco (e per cui qui è causa) era diverso — in quanto fondato sul mero fatto dell'esistenza di un rapporto di parentela o affinità — da quello previsto dall'art. 15, n. 7 per i consiglieri, al riguardo non rilevando l'uso del termine «indirettamente» in quest'ultima norma;

19) l'art. 15 è stato abrogato dalla legge n. 154, il cui art. 3, n. 2 prevede ora una causa ostativa (al fatto di «ricoprire la carica») consistente, tra l'altro, nell'aver parte «come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento», direttamente o indirettamente, in appalti nell'interesse del comune;

20) come si vede, la situazione ostativa è ora configurata in termini di incompatibilità (e non più di ineleggibilità) e, per di più, con le parole «come titolare ... di coordinamento», ne è stato delimitato l'ambito di rilevanza, mentre è rimasta la parola «indirettamente», da interpretarsi nel modo prima ricordato, tenuto conto oltretutto dell'attuale configurazione «restrittiva» della causa ostativa;

21) in questa causa di incompatibilità vale pure, per *relationem*, per il sindaco, dato che «le cause di incompatibilità a suo tempo stabilite dalla legge per i consiglieri comunali ... valgono oggi anche per i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli» (cfr. Corte costituzionale n. 44/1997);

22) ne consegue che, per il sindaco, costituisce causa di incompatibilità quella prevista dall'art. 3, n. 2, mentre è causa di ineleggibilità quella — prevista dall'art. 6 — della quale si discute in questo processo;

23) ora, non si vede per quale ragione l'impedimento derivante dal fatto di avere un rapporto di parentela o affinità con un appaltatore sia più grave del fatto di essere in proprio, appaltatore;

24) l'impedimento derivante dal predetto rapporto appare, semmai, meno grave di quello previsto per i consiglieri e, per *relationem* per il sindaco;

25) ora, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non sembra rispondere ad un principio di ragionevolezza il fatto di prevedere tuttora come causa di ineleggibilità a sindaco un impedimento (derivante da una condizione personale di rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con un appaltatore di lavori o di servizi comunali) che è oggettivamente meno grave di quello che, per lo stesso soggetto (come componente del Consiglio comunale), comporta solo l'esistenza di una causa di incompatibilità, alla quale non si applica il rinvio contenuto nella prima parte dell'art. 6 («chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità ...»);

26) il fatto, poi, che di incompatibilità si possa parlare in relazione ad una coesistenza — in capo ad una stessa persona — di cariche e formazioni che possa incidere negativamente sullo svolgimento dell'incarico pubblico elettivo non esclude che, a prescindere dalla correttezza della qualificazione dell'impedimento in esame in termini di incompatibilità, l'esclusione dall'elettorato passivo appaia irragionevole;

27) la previsione di ineleggibilità, infatti, non è conseguenza ineluttabile del fatto che, in questo caso, l'impedimento non possa essere rimosso dall'interessato;

28) infatti, è possibile che la causa ostativa venga meno nel periodo che precede la convalida delle elezioni (o, addirittura, le elezioni), come nel caso di approvazione del collaudo (cfr. Cass. 2258/1997) o di avvenuta esecuzione delle prestazioni a carico dell'appaltatore (cfr. Cass. 10238/1995) o di cessazione per scadenza del rapporto contrattuale (cfr. Cass. 1429/1981);

29) inoltre, la causa ostativa potrebbe cessare, anche prima delle elezioni, pure a seguito di iniziative (del parente o affine) del tipo di quella che in questo caso ha assunto il 3 agosto 1999 la nuora del sindaco neo-eletto;

30) in questi casi, l'esclusione dall'elettorato passivo — oltreché irragionevole con riferimento alla situazione analoga e meno grave prevista dall'art. 3, n. 2 suindicato — appare in modo irragionevole lesiva del diritto sancito dall'art. 51 della Costituzione, perché comporta una limitazione del diritto di elettorato passivo che non è necessaria, né ragionevolmente proporzionata (cfr. Corte cost. n. 160/1997);

31) tale esclusione, infatti, impedisce la partecipazione alle elezioni a sindaco di un soggetto, nei cui confronti l'impedimento (che deriva dall'esistenza di un rapporto di appalto in capo ad un parente o affine e che — per quanto già detto — non pare più grave di quello che, secondo una valutazione fatta dallo stesso legislatore, consente invece tale partecipazione) potrebbe cessare addirittura prima delle elezioni;

32) in relazione ai profili ora indicati, non pare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 570/1960 (in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione), nella parte in cui prevede come ostativo alla nomina a sindaco (e, quindi, come causa di ineleggibilità) il fatto di trovarsi in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di servizi o lavori comunali;

33) nella specie, la questione è rilevante, perché la qualificazione dell'impedimento come causa di ineleggibilità comporterebbe la riforma della sentenza appellata;

34) in tal caso, infatti, sarebbe irrilevante il venir meno — dopo la presentazione della candidatura per le elezioni svoltesi il 13 giugno 1999 (ed i cui risultati sono stati convalidati il 28 giugno 1999 dal Consiglio comunale) — della causa ostativa alla nomina a sindaco.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede come ostativo alla nomina a sindaco (e, quindi, come causa di ineleggibilità) il fatto di trovarsi in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di lavori o di servizi comunali;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 17 novembre 1999.

Il presidente: COSTANZO

00C0097

N. 40

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1999 dal tribunale di Palermo
nel procedimento di esecuzione a carico di Mandalà Antonino*

Processo penale - Esecuzione - Revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (nella specie, oltraggio a pubblico ufficiale) - Cessazione dell'obbligo di rimborso delle spese processuali - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della personalità, della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena.

- Cod. pen., art. 2, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza in camera di consiglio dell'11 novembre 1999, pronuncia la seguente ordinanza;

Premessa

Con istanza presentata nell'interesse di Mandalà Antonino, nato a Palermo il 31 agosto 1966, veniva chiesta la revoca, ex art. 673 c.p.p., della sentenza emessa dal pretore di Palermo in data 2 aprile 1998 con la quale il predetto Mandalà è stato condannato alla pena di giorni venti di reclusione (pena sospesa e non menzione) per il reato di oltraggio a un P.U., divenuta irrevocabile il 14 maggio 1999.

All'udienza dell'11 novembre 1999, svoltasi nell'assenza dell'interessato, il difensore insisteva nella richiesta e formulava in via preliminare — illustrando il contenuto di una memoria già depositata in atti — una eccezione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'artt. 2 del c.p. nella parte in cui non prevede che il debito di rimborso delle spese processuali cessi, in quanto effetto penale, nel caso di condanna per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato.

Il p.m. di udienza non si opponeva all'istanza di revoca della sentenza e nulla osservava sull'eccezione di illegittimità.

Rilevanza della questione

Ritenuta la propria competenza, osserva il decidente che, prima di valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, deve essere verificato se la stessa abbia rilevanza nel caso di specie, ossia se il giudizio pendente non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa (ex art. 23 legge cost. 11 marzo 1953, n. 87).

Si impone, quindi, una riflessione preliminare riguardo alla depenalizzazione invocata nel presente giudizio e sugli effetti che ne conseguono.

Se è indubbio che l'art. 18 (entrato in vigore in data 13 luglio 1999), ha espressamente abrogato alcune figure illecite, tra le quali anche l'art. 341 del c.p., rimane da verificare se per l'oltraggio a un P.U. si tratti di una semplice *abolitio criminis*, riconducibile nell'ipotesi del secondo comma dell'art. 2 c.p., ovvero se a seguito di questa modifica normativa non riprenda vigore, per un fenomeno di espansione normativa, la fattispecie relativa all'ingiuria, di cui all'art. 594 c.p. o quella della minaccia di cui all'art. 612 c.p., eventualmente aggravate ai sensi dell'art. 61, n. 10 stesso codice, così da configurare soltanto una modifica del trattamento sanzionatorio, riconducibile nel terzo comma dell'art. 2 menzionato, con le note conseguenze in tema di intangibilità del giudicato penale.

La questione, malgrado la norma sia entrata in vigore di recente, ha già costituito oggetto di alcune pronunzie giurisprudenziali di merito di segno non conforme.

Da un lato, infatti, si è sostenuto che non sussisterebbe rapporto di specialità tra l'abrogata fattispecie di oltraggio ad un P.U. e quelle di cui agli artt. 594 e 612 c.p. ciò richiamando l'orientamento della Corte costituzionale (ord. n. 134/1983) secondo cui con le fattispecie di cui agli artt. 594 e 341 c.p.: «si è inteso tutelare beni giuridici ben diversi, giacché nell'una sono presi in considerazione l'onore ed il decoro del privato cittadino mentre nell'altra è protetto il prestigio della pubblica amministrazione nel suo funzionamento attraverso l'opera dei pubblici ufficiali (sentenze n. 22/1996; 109/1968; 51/1980 ed ord. 20/1983) che, perciò, non può essere accolta l'opinione secondo cui l'oltraggio non sarebbe nient'altro che un'ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale».

Secondo questa impostazione si perviene alla conclusione che a seguito dell'abrogazione del reato di oltraggio la fattispecie non debba automaticamente ricondursi negli illeciti ancora vigenti (ingiuria e minaccia) con la conseguente applicabilità dell'istituto della revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p. (così tribunale di Arezzo 29 luglio 1999, in veste di giudice dell'esecuzione).

Di contro si è sostenuto che la sentenza di oltraggio a P.U., divenuta irrevocabile, non può essere revocata pur in presenza dell'intervenuta abrogazione della relativa fattispecie, ricorrendo una ipotesi di mera successione di leggi, in quanto le condotte dell'art. 341 c.p. non diventano penalmente lecite ma vanno a ricadere nell'ipotesi dell'ingiuria, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p.

Questo secondo orientamento (seguito in particolare dal tribunale di Rovigo ord. 29 sett.-4 ott. 1999) trae fondamento dalla valutazione di fondo secondo la quale «l'ipotesi di oltraggio era una classica ipotesi di norma speciale rispetto a quella sull'ingiuria».

A parere di questo giudicante le due opposte tesi sopra delineate (che rappresentano efficacemente i due estremi interpretativi) contengono entrambi degli argomenti giuridici condivisibili che solo all'apparenza sono tra loro inconciliabili.

Invero se sussiste una eterogeneità nelle fattispecie di ingiuria e dell'oltraggio, più volte ribadita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, basata sulla diversa natura dell'interesse giuridico tutelato in via primaria è pur vero che i due reati possono contenere un nucleo comune.

È ben noto, infatti, che l'oltraggio ha avuto nel nostro ordinamento un'autonoma disciplina volta a tutelare l'onore ed il prestigio del p.u., dovendosi intendere a tal fine per «onore» le qualità morali della p.o. e quanto al «prestigio» quella particolare forma di decoro determinata dalla posizione del soggetto passivo ed attinente alla dignità ed al rispetto di cui la pubblica funzione deve essere circondata.

La tutela penale fin ora svolta in questo campo è stata distinta dal soggetto che, di volta in volta, ha materialmente incorporato questo interesse di natura pubblicistico, con la conseguenza diretta che il bene giuridico protetto dall'art. 341 c.p. è stato ritenuto il prestigio e quindi il buon andamento della pubblica amministrazione e non quello della persona del pubblico ufficiale che riceve protezione soltanto riflessa ed occasionale.

Tra le conseguenze più immediate di questo sistema vi era che l'oltraggio si riteneva configurabile anche se il destinatario delle espressioni non si fosse sentito offeso nel prestigio personale e derivava per questo la procedibilità d'ufficio.

Diversa è la situazione dell'ingiuria, tipico reato contro l'onore della persona, che presuppone come unico elemento caratterizzante che il soggetto passivo sia stato offeso e che abbia recepito come offensiva la condotta, tanto da determinarsi a sporgere la querela per consentire l'avvio dell'azione penale.

Non è quindi del tutto corretto ritenere che l'oltraggio sia sempre un'ipotesi speciale della più ampia figura del reato di ingiuria, in virtù di una sorta di automatismo, potendo ben ricorrere dei casi in cui, in concreto, una frase o un comportamento sia potenzialmente oltraggioso, perché lesivo del prestigio della pubblica funzione, senza che per questo ricorra parallelamente una figura sottostante di ingiuria diretta al soggetto che nel momento impersona quella pubblica funzione.

Ed è evidente che in questi casi, eliminata con la novella normativa la figura dell'oltraggio, non residua nessuna altra ipotesi illecita (neanche procedibile a querela).

Per conseguenza, anziché tentare di ricondurre il fenomeno dell'abrogazione normativa in esame in categorie giuridiche astratte (*abolitio criminis* - successione di leggi penali) che potrebbero risultare in parte falsate, si impone una valutazione, caso per caso, riservata al giudicante per verificare se nella singola la fattispecie sopravviva un'altra figura illecita tenendo conto della relativa contestazione operata nel giudizio.

Questo metodo interpretativo, peraltro, non pare dissimile da quello seguito dalla giurisprudenza di legittimità in occasione di una vicenda normativa per certi versi analoga a quella odierna, ossia a seguito della abrogazione dell'art. 324 c.p. effettuata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

In questo caso, infatti, l'articolo menzionato è del tutto scomparso dalla topografia del codice penale, tuttavia le condotte ivi descritte possono comunque ricomprendersi nella figura residuale dell'abuso di ufficio (art. 323 c.p.), ma ciò solo quando, alla stregua di una analisi dei singoli fatti concreti e delle relative contestazioni, le condotte punibili ex artt. 323 e 324 abrogati non solo contengano gli elementi costitutivi del reato descritto nel nuovo art. 323 c.p. ma siano stati anche enunciati nell'imputazione contestata all'imputato (così S.U. 20 giugno 1990).

Occorre, dunque, questa verifica per accertare se gli elementi dell'abrogato art. 341 c.p. siano ricompresi nella sfera del disvalore giuridico delineata dall'art. 594 c.p. o eventualmente del reato di cui all'art. 612 c.p. (qualora ricorra un oltraggio aggravato dalla minaccia, ex ultimo comma dell'art. 341 c.p.).

Né può validamente obiettarsi che nell'oltraggio vi è sempre un duplice bene giuridico che riceve protezione, ossia oltre a quello primario del prestigio e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche quello del prestigio individuale della persona fisica cui è rivolta la frase o la condotta oltraggiosa.

Al riguardo non è ozioso rammentare che la tutela apprestata al p.u. prima della abolizione dell'art. 341 c.p. prevedeva un trattamento differente, non solo quanto al regime sanzionatorio in senso stretto ed alla procedibilità, ma anche in riferimento alla particolare posizione del soggetto passivo che richiedeva una tutela più penetrante agli occhi della collettività, per la funzione esercitata, e nei cui confronti gli ambiti di critica e di censura legittima erano certamente più ridotti.

Questa differenza, frutto storico del codice penale del 1930 e della sua originaria concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadino, non è stata del tutto cancellata negli anni neanche a seguito della nota sentenza, 24 luglio 1994, n. 341 della Corte costituzionale, che, nell'operare un ragionevole bilanciamento degli interessi che presiedono alla determinazione della misura della pena, ha eliminato dall'art. 341 c.p. il minimo edittale di sei mesi di reclusione.

Per il resto la fattispecie ha conservato la sua autonomia giustificata soltanto dal diverso interesse di natura pubblicistico salvaguardato.

Non costituisce soltanto un dato della realtà empirica che determinate azioni, se riferite ad un privato non possono acquistare alcuna potenzialità offensiva, mentre se esercitate in presenza di un p.u., ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, possono assumere una valenza ben diversa.

Ed in questo caso a venire tutelata non era tanto la dignità professionale dell'individuo, al pari di qualsiasi altra attività in cui vi è una dignità professionale da tutelare, bensì l'interesse del tutto particolare della pubblica amministrazione sotto la duplice specie del suo prestigio e del buon andamento di cui l'art. 341 c.p. costituiva la norma di riferimento «è alla obbiettiva lesione del prestigio che è nell'esercizio della pubblica funzione che il legislatore ha riguardo, o alla causa dell'offesa, che proprio in quella funzione ha trovato origine: e ciò al fine di evitare che, nel diffondersi del dileggio o della irrisione, la funzione stessa venga svilita al punto da favorire la generale inosservanza» (Corte costituzionale, ord. n. 323 del 1988).

Una volta che il legislatore ha inteso eliminare, con l'abrogazione di cui ci si occupa, questa distinzione di trattamento, ponendo realmente il p.u. in una situazione di totale eguaglianza rispetto al cittadino, evidentemente i fatti giudicati con sentenza irrevocabile devono essere sottoposti ad un nuovo esame ad opera del giudice

dell'esecuzione (investito della questione *ex art. 673 c.p.p.*), per distinguere: quei casi in cui, oltre alla lesione dell'interesse pubblico, vi sia anche una lesione (sia pure in via mediata o secondaria) dell'onore della persona fisica che impersona la pubblica funzione; da quelli in cui il destinatario dell'azione in precedenza oltraggiosa abbia ricevuto una lesione alla sua sfera personale assolutamente marginale (se non del tutto nulla) e tale da non assurgere, da sola, ad alcun valore penalmente rilevante.

Nella fattispecie concreta ricorre proprio quest'ultima ipotesi in quanto dalla lettura della sentenza si ricava che l'unica azione di Mandalà Antonino, cristallizzata nell'imputazione, è stata quella di aver proferito, in data 6 marzo 1994, la testuale frase: «Io non ho paura della vostra divisa in quanto voi non mi rappresentate nessuno», gridata contro alcuni agenti di P.S. che stavano procedendo ad un controllo automobilistico, seguente ad uno spericolato inseguimento stradale dell'imputato nelle vie cittadine di Palermo.

L'unica ipotesi astrattamente configurabile è quella dell'oltraggio, *ex art. 341 c.p.*, in quanto i pp.uu. operanti non erano i destinatari diretti di apprezzamenti realmente ingiuriosi, ma sono stati soltanto il bersaglio mediato di uno sfogo verbale, sia pure irriguardoso e provocatoriamente ironico nella sua critica verso la loro funzione.

Peraltro il fatto che l'imputato abbia fatto riferimento esplicito alla «divisa» indossata dai suoi interlocutori rende ancor più chiaro questo intento.

La stessa condotta, avulsa da quel contesto e riferita ai suoi destinatari, ma a prescindere dalla pubblica funzione svolta, perde di ogni valenza e significato offensivo.

Per conseguenza nel caso *de quo*, escludendo l'ipotesi dell'oltraggio, come visto depenalizzato, non residua nessuna altra ipotesi illecita entro i cui ambiti sussumere la condotta e certamente può operare la revoca della sentenza per effetto degli artt. 2, secondo comma c.p. e 673 c.p.p.

Alla luce di queste premesse si ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevato dalla difesa, considerato che l'imputato Mandalà ha subito condanna per un fatto-reato depenalizzato e non ha ancora pagato le relative spese processuali.

Non manifesta infondatezza

Quanto alla non manifesta infondatezza si evidenzia che il principale argomento logico-giudico posto a fondamento dell'eccezione trae avvio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 26 marzo-6 aprile 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 188, secondo comma del c.p. nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; da questa pronuncia può giungersi alla conclusione logica che la condanna in questione costituisca uno degli «effetti penali», (di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 c.p.) e, come tale, dovrebbe cessare anche qualora secondo la legge posteriore un fatto non costituisca più reato.

La Corte, infatti, nella menzionata sentenza ha argomentato ritenendo che il debito di rimborso delle spese processuali abbia mutato natura: «non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa».

Questa nuova impostazione interpretativa si è resa necessaria in virtù dell'art. 56 della legge sull'ordinamento penitenziario che ha profondamente mutato il sistema preesistente.

A mente di questo articolo, infatti, il debito per le spese del procedimento e di mantenimento in carcere è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovino in disagiate condizioni economiche ed abbiano tenuto regolare condotta.

Secondo la Consulta la considerazione dell'istituto della remissione è, soprattutto, dei suoi requisiti oggettivi e soggettivi, il fatto che dal pagamento delle spese processuali il condannato che versi in disagiate condizioni economiche sia esentato se abbia osservato una condotta regolare, denota: «il penetrare nel rapporto obbligatorio tra condannato debitore ed erario creditore di una funzione estranea alla generalità dei rapporti di diritto civile; dimostra il sopravanzare di un fine che trascende la sfera degli interessi patrimoniali delle parti ed il prevalere della rieducazione e del reinserimento del condannato sull'adempimento dell'obbligo economico».

Peraltro la Corte costituzionale non ha mancato di evidenziare che, ai fini della rimettibilità il debito per spese processuali viene assoggettato alla stessa disciplina di quello per le spese di mantenimento in carcere, la cui natura personalissima era già riconosciuta proprio dall'art. 188, secondo comma c.p.

Una volta che la scelta legislativa è stata quella di introdurre l'istituto della remissione del debito ed un volta che in questo sia dato rilievo ad indici di ravvedimento del condannato e all'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non può non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali.

Sulla scorta di queste argomentazioni la sentenza n. 98/1998 ha dichiarato l'illegittimità della norma che consentiva la loro trasmissibilità agli eredi vertendosi in tema di una «obbligazione, che non può non partecipare del carattere della personalità che è propria di tutte le pene, nessuna delle quali è trasmissibile agli eredi poiché questi non sono autori del reato né hanno dato in alcun modo causa al processo penale».

La pronuncia, nel delineare una nuova qualificazione giuridica alle spese del processo penale non più obbligazione civile, né tanto meno pena accessoria), apre nuovi profili di riflessione in particolare nel caso di specie ove il Mandalà, in virtù del sistema in atto operante sarebbe egualmente obbligato a pagarle nonostante la dichiarazione declaratoria di revoca della sentenza di condanna a suo carico emessa.

Ciò contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo del canone della ragionevolezza delle classificazioni legislative, in quanto è ben noto che nel caso della *abolitio criminis* la condanna viene revocata in virtù di un processo legislativo evolutivo, che elimina dall'ordinamento il disvalore penale di una fattispecie incriminatrice in precedenza esistente.

Mantenere, ciò nonostante, la condanna alle spese processuali, in presenza di una sentenza che viene di fatto eliminata in applicazione di una scelta normativa generale e senza alcuna interferenza del condannato, si traduce nel conservare irragionevolmente in vita una obbligazione che, secondo quanto ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 98, non può non essere partecipe del carattere della personalità che è propria di tutte le pene.

Peraltro si palesa un secondo profilo di illegittimità costituzionale per l'ingiustificata disparità di trattamento che può procurarsi come effetto della depenalizzazione a seconda del verificarsi o meno del passaggio in giudicato della sentenza, anche per reati in ipotesi commessi nello stesso giorno, semplicemente in virtù di un fatto puramente casuale quale può essere lo stato del processo: nel primo caso, infatti, pur dopo la revoca della sentenza di condanna resterebbero ancora dovute, qualora non fossero ricomprese tra gli effetti penali, nel secondo caso il giudice pronunzierebbe una sentenza di assoluzione (la Corte di cassazione emetterebbe una sentenza di annullamento senza rinvio), ovviamente senza alcuna condanna al pagamento delle spese processuali.

Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma c.p., la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata con conseguente sospensione della decisione ed invio del procedimento davanti al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione per violazione dei principi di eguaglianza, di responsabilità personale penale e della finalità rieducativa della pena, nella parte in cui non prevede che il debito di rimborso delle spese processuali cessi, in quanto effetto penale, nel caso di revoca della condanna ex art. 673 c.p.p., per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato (abolitio criminis);

Dispone la sospensione del procedimento di esecuzione e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera e del Senato.

Palermo, addì 11 novembre 1999.

Il giudice: ANANIA

N. 41

*Ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal giudice di pace di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Boni Anna e provincia di Bologna*

Responsabilità civile - Danni causati da animali selvatici - Risarcibilità, a carico della p.a., dei danni subiti dalla produzione agricola - Mancata estensione della relativa disciplina ai danni subiti da persone e/o cose - Violazione del principio della parità di trattamento - Contrasto con la tutela delle persone fisiche e con quella dei beni privati.

- Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 26; legge regione Emilia-Romagna, 15 febbraio 1994, n. 8, artt. 16, 17 e 18, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 32, primo comma e 42 secondo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Nella presente causa vi è controverso in merito ad una richiesta di risarcimento prodotta dalla sig.ra Boni Anna contro l'amministrazione provinciale di Bologna, per i danni prodotti alla sua auto da un cinghiale (sbucato sulla strada provinciale n. 52, in prossimità di Castel di Casio (BO)). Il fatto è avvenuto in data 23 agosto 1997, alle ore una del mattino.

Dopo sei udienze dirette ad accertare il fondamento della predetta richiesta, nella fase decisoria il giudicante deve rilevare d'ufficio un sospetto di incostituzionalità della normativa da applicare al caso in esame, non manifestamente infondato e basato sulle seguenti considerazioni:

gli animali selvatici, in forza di quanto previsto dall'art. 1, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 debbono essere considerati di proprietà dello Stato;

quest'ultimo, con la successiva legge 11 febbraio 1992, n. 197 ha delegato le Regioni alla emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;

la regione Emilia-Romagna, a sua volta, con l'art. 16 della l.r. 15 febbraio 1994, n. 8 ha delegato alle province il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali;

con la citata legge n. 8/1994 la regione Emilia-Romagna, ha istituito un fondo per coprire i danni che gli animali selvatici possono arrecare alle produzioni agricole (art. 17) ed anche «per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perché prodotti nell'intero territorio da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria (art. 18, secondo comma);

la Corte di cassazione, con le sentenze della sez. III, n. 8788 del 12 agosto 1991 e n. 2192 del 15 marzo 1996 ha stabilito il principio secondo cui nei casi di danneggiamenti a persone e/o a cose causati da animali selvatici non si applica l'art. 2052 c.c., ma l'art. 2043 c.c., il che comporta che il danneggiato è tenuto a provare la esistenza della colpa da parte della pubblica amministrazione;

la citata sentenza n. 8788/1991 sottolinea che «il sistema vigente prevede la risarcibilità dei danni all'agricoltura provocati da animali selvatici in via generale e non più limitatamente a territori determinati», vedasi art. 26 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con il quale lo Stato dà direttive alle regioni di istituire un fondo regionale «per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie»;

dall'esame di tutta la normativa citata e da quanto si può rilevare dai principi enunciati nelle citate sentenze si ricava che il conduttore di attività agricole sarebbe esentato, a differenza di chi subisca danni alla persona e/o a cose, dal provare la responsabilità della pubblica amministrazione, per ottenere il risarcimento dei danni prodotti da animali selvatici.

Stante quanto sopra, sembra che si possa rilevare nell'attuale sistema normativo una diversa tutela dei diritti dei cittadini, comprensibile se si tiene conto della scarsa diffusione della fauna selvatica al momento dell'emanazione della normativa statuale, ma abbastanza rilevante al momento presente, stante la massiccia immissione di animali selvatici (quali cinghiali, daini, orsi, lupi, ecc.) nei parchi naturali (notoriamente non recintati), il forte incremento degli stessi selvatici e soprattutto dei cinghiali ed i conseguenti numerosi casi di incidenti stradali provocati dalla predetta fauna.

Ritenendo quindi che esistano legittimi dubbi sulla costituzionalità della normativa citata, lo scrivente ritiene di dover sospendere il giudizio sulla causa in esame e di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale ex art. 295 c.p.c., perché si pronunzi sull'eventuale incostituzionalità della normativa sopra citata, nelle parti in cui la stessa normativa non prevede la risarcibilità dei danni causati da animali selvatici a persone e/o cose, alla stessa stregua della risarcibilità prevista e disciplinata per i danni alla produzione agricola, in violazione di

quanto previsto dagli artt. 3, primo comma (in ordine al principio della parità di trattamento), 32, primo comma (per gli aspetti della tutela delle persone fisiche), e 42, secondo comma (per la tutela dei beni privati) della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Ordina pertanto alla cancelleria di trasmettere gli atti della presente causa alla Corte costituzionale, ex art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1;

Da mandato alla stessa cancelleria perchè la presente ordinanza sia notificata, ex art. 23, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, alle parti in casua, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta della regione Emilia-Romagna, nonchè ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 23 luglio 1999.

Il giudice di pace: VITTORINI

00C0099

N. 42

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 dal Tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Clemente Luigi*

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Sussistenza del reato nella sola ipotesi di omessa presentazione alla chiamata effettuata mediante cartolina precetto - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio della personalità della responsabilità penale.

- Cod. pen. milit. di pace, art. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE MILITARE

Nel procedimento penale a carico di Clemente Luigi, meglio generalizzato in atti, imputato del reato di «mancanza alla chiamata», in pubblica udienza ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.m.p. sollevata d'ufficio dal Tribunale militare di Torino all'udienza del 6 ottobre 1999.

O S S E R V A

Clemente Luigi è stato rinviato a giudizio per il reato militare di mancanza alla chiamata perché «chiamato alle armi mediante pubblici manifesti (circ. n. 610 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1991), non si presentava, senza giusto motivo, al distretto militare di Napoli, o ad altra autorità militare, nei cinque giorni successivi al 10 novembre 1992, restando arbitrariamente assente fino al 14 dicembre 1992, quando veniva incorporato al Btg. Alp. "Mondovì" in Cuneo previa precettazione avvenuta in data 12 dicembre 1992».

Il p.m., al termine del dibattimento, ha chiesto la condanna dell'imputato a due mesi e venti giorni di reclusione militare.

La difesa ha chiesto il minimo della pena con la concessione dei benefici di legge.

Il tribunale prima di emettere la sentenza, ritiene necessario, ai fini della decisione, sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p. nei termini che ora si espongono.

Il reato di mancanza alla chiamata si perfeziona con la mancata presentazione al corpo o reparto, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissato. E presuppone la chiamata, cioè un atto amministrativo recettizio, appartenente alla categoria degli ordini, che deve essere portato a conoscenza dell'interessato.

L'ordinamento prevede, attualmente, due mezzi di notificazione: la precettazione mediante cartolina e la pubblicazione per manifesto.

Per lungo tempo la funzione della cartolina precetto è stata non quella di realizzare gli estremi della conoscenza della chiamata ma quella, molto più limitata, di agevolare la conoscenza di fatto della chiamata stessa, la quale può avvenire con la semplice pubblicazione del relativo manifesto, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, r.d. 3 aprile 1942, n. 1143.

Il legislatore corporativo, al fine di eliminare ogni incertezza sulla concreta conoscibilità del manifesto, e quindi sulla sussistenza del dolo, perlomeno nella forma eventuale, del reato di mancanza alla chiamata, aveva previsto una disposizione specifica, già censurata dal giudice delle leggi, e cioè l'art. 39 c.p.m.p. per cui «il militare non può invocare a proprie scuse l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato mentale».

Questa norma, come si legge nella relazione al progetto definitivo del codice penale militare di pace, era stata appositamente inserita per «togliere ogni difficoltà in materia di conoscenza dei manifesti di chiamata alle armi, intorno alla quale si è sempre tormentata la giurisprudenza alla ricerca di una norma sicura di responsabilità» (Relazione al progetto definitivo del codice penale militare di pace, 51) pur asserendo come la norma avrebbe comportato «una condizione di sfavore creata per il militare per il quale si verrebbe a ritenere non applicabile il principio, affermato dalla legge penale comune, che l'errore su una legge diversa dalla penale, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato, esclude la punibilità (art. 47 c.p.)».

Nella giurisprudenza successiva all'emanazione dei codici, l'interpretazione congiunta degli artt. 151 e 39 c.p.m.p. è stata così rigorosa da indurre la Corte costituzionale a intervenire, per due volte, sull'art. 39 c.p.m.p.; una prima volta, con una sentenza interpretativa di rigetto (sent. n. 325/1989), affermando che l'ignoranza da parte del soggetto agente del dovere di presentarsi in forza del manifesto di chiamata, deve essere qualificata come un errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 primo comma c.p., esclude la punibilità essendo scusante, sottolineando espressamente come solo tale interpretazione dell'art. 39 c.p.m.p. fosse compatibile con i principi costituzionali.

Con questa interpretazione, aveva affermato infatti la Corte, «si evita di punire comportamenti che, al più, possono essere qualificati come colposi».

Questa pronuncia non ha sortito effetti concreti, in quanto, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è posta saldamente ancorata a formulazioni astratte volte a ribadire come non poteva essere attribuito alcun valore scusante all'ignoranza del manifesto di chiamata (in questi termini per tutte C. Mil. App. Roma 8 novembre 1989 in Rass. Giust. Mil. 1990, 87).

Questa costante interpretazione dei giudici militari aveva in seguito, indotto la Corte costituzionale con la sentenza n. 61/1995, promossa da un'ordinanza del Tribunale militare di Padova, che aveva ad oggetto una fattispecie analoga a quella per cui oggi si procede, a ritenere illegittimo l'art. 39 c.p.m.p. «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile».

La Corte fissava, quindi, una regola generale e cioè la scusabilità dell'ignoranza dei doveri derivanti dal manifesto di chiamata quando poteva essere considerata inevitabile, che doveva essere concretizzata dai tribunali di merito.

Ciò non è avvenuto in quanto i Tribunali militari di merito hanno continuato a condannare chi non si fosse presentato alla chiamata alle armi avvenuta mediante pubblici manifesti (si veda, per le pronunce più recenti, T.M. La Spezia 26/1998; 76/1998; 274/1998; 556/1998; 587/1998; T.M. Verona 42/1997; 89/1997; 95/1997; 161/1998; 205/1998; T.M. Cagliari 70/1998; T.M. Palermo 21 gennaio 1999; 16 aprile 1999; 20 maggio 1999 e, curiosamente, lo stesso T.M. Padova con le sentenze 1/99; 99/99; 150/99; 181/99).

Lo stesso Tribunale militare di Torino, sia pure in diversa composizione collegiale, è solito pronunciare sentenza di condanna per la fattispecie descritta (T.M. Torino 522/1999, 566/1999; 629/1999; 671/1999; 672/1999).

L'intervento della Corte sull'art. 39 c.p.m.p. non ha comportato il risultato auspicato, in quanto si è ritenuto unanimemente che, l'ignoranza inevitabile non possa concernere i doveri derivanti dal manifesto di chiamata bensì le più flebili, variegate e, (perlomeno superate), meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari, su cui si fondono i molteplici doveri che ineriscono allo stato militare.

Non essendo ritenuta inevitabile l'ignoranza dei doveri derivanti dal manifesto di chiamata, si è concesso nuovo spazio ad un accertamento completamente presuntivo in materia di dolo, che contrasta con l'applicazione dei principi generali del diritto penale che richiedono il raggiungimento di una prova effettiva dell'elemento soggettivo, e l'emissione di una pronuncia di proscioglimento nell'ipotesi di un dubbio rilevante sulla sua sussistenza.

Il tribunale ritiene, a questo punto, che sia necessario e ineludibile un intervento della Corte non più sull'art. 39 ma sull'art. 151 c.p.m.p., non potendosi richiedere direttamente una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 543, r.d. 1143/1942, trattandosi di norma regolamentare.

L'art. 151 c.p.m.p. prevede che è punito «il militare che, chiamato alle armi, non si presenta senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissato».

Il tribunale ritiene che tale disposizione, laddove non preveda espressamente che tale chiamata debba avvenire mediante personale cartolina precetto, sia lesiva degli artt. 3 e 27 Cost.

L'art. 151 c.p.m.p. rinvia, come si è detto, all'art. 543 cit., che prevede per gli arruolati nell'Esercito o nell'Aeronautica la chiamata mediante pubblicazione del relativo manifesto.

Tale disposizione, però, non vale per gli arruolati nella Marina, i quali, devono ricevere la chiamata personale richiesta dall'art. 63, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 che testualmente prevede come «gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva».

Viceversa, l'art. 543 cit., prevede che «le reclute che non ricevessero la cartolina precetto o la ricevessero in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale».

Dal combinato disposto di queste tre norme si deduce quindi che, mentre le reclute della Marina ricevono un avviso personale che le rende concretamente consapevoli della data di inizio della prestazione di leva, lo stesso può non avvenire per quelle dell'Esercito o dell'Aeronautica.

In entrambe le ipotesi, però, si ritiene comunque sussistente la presenza dell'elemento soggettivo. Questa situazione, ad avviso del giudice remittente, lede il principio di uguaglianza, oltretutto di ragionevolezza, in quanto impone lo stesso obbligo e, quindi, la stessa responsabilità penale in situazioni di fatto diverse che, in concreto, connotano o possono connotare, una ben diversa consapevolezza di violare le norme penali militari.

Inoltre, si ritiene che il principio di ragionevolezza enucleato nell'art. 3 della Costituzione venga lesa dall'applicazione dell'art. 151 c.p.m.p. in quanto, a fronte della pretesa di una prestazione personale ablativa e totalizzante, quale risulta essere l'adempimento del servizio di leva, che in concreto può comprendere la sospensione di rapporti di lavoro nonché legami affettivi e di amicizia, lo Stato non solo non si assume l'onere di avvisare personalmente l'interessato, instaurando un contatto rispettoso della sua personalità e dei suoi interessi ma, anzi, gli commina una condanna penale potenzialmente in grado di pregiudicargli le future relazioni sociali e lavorative. Una sanzione penale, quale quella prevista dall'art. 151 c.p.m.p., può giustificarsi ed essere ragionevolmente compatibile con la condotta tenuta dall'imputato, solo nella misura in cui questi sia stato concretamente edotto del comportamento richiestogli dallo Stato.

Infine, si ritiene che l'art. 151 c.p.m.p., nella sua attuale formulazione, si ponga in contrasto anche con l'art. 27, primo comma della Costituzione che enuclea in sé, come è stato autorevolmente sostenuto dalla stessa Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 364/1988, il principio della responsabilità penale «per fatto proprio colpevole».

Costituisce, come è noto, prassi costante dei consigli di leva, consegnare all'arruolato inviato in congedo illimitato provvisorio, una serie di avvertenze, di cui si allega copia in fondo alla presente ordinanza alle lettere *A* e *B*, la prima delle quali ammonisce espressamente che «i militari in congedo illimitato provvisorio quando riceveranno la cartolina precetto di chiamata alle armi, dovranno presentarsi muniti del presente foglio di congedo illimitato provvisorio e di un documento di identificazione, all'ente indicato nell'ordine, stesso».

Tale avvertenza, ingenera nell'imputato la ragionevole convinzione che il dovere di presentazione debba sorgere solo a seguito della notifica del precetto personale, e non con la pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi.

È stato sostenuto, in dottrina, che l'ignoranza in ordine al predetto art. 543, dovrebbe essere considerata inevitabile giacché, con le avvertenze contenute in calce al foglio di congedo illimitato, la stessa amministrazione militare fornisce ai soggetti interessati l'erronea informazione di un dovere di presentazione che decorre solo a seguito dell'avvenuta notifica della cartolina precetto, per cui si dovrebbe, comunque, arrivare all'assoluzione dell'imputato per carenza dell'elemento soggettivo; anche qualora l'arruolato, non a caso, richieda informazioni alla locale stazione Carabinieri, fattispecie capitata in passato a questo tribunale, la risposta che immancabilmente viene fornita è appunto nel senso di attendere la ricezione della cartolina precetto.

Si può ragionevolmente sostenere che il soggetto che attende la cartolina precetto come gli è stato indicato nelle avvertenze e che, al posto di quest'ultima, si vede recapitare un'informazione di giudizio per il commesso reato di mancanza alla chiamata venga a rispondere per fatto proprio colpevole? Appare pretesa astratta quella implicitamente affermata dalla giurisprudenza costante dei tribunali militari per cui, nel caso di specie, l'«agente modello» da prendere a parametro secondo una ben nota impostazione teorica, sarebbe rappresentato dal soggetto che, pur avendo ricevuto dalla competente autorità militare inequivoche indicazioni circa l'insorgenza del suo dovere di presentazione alle armi solo al momento della ricezione della cartolina precetto, per una sorta di «premonizione», e non prestando fede a dette indicazioni, giunga infine a scoprire che, pur non essendo stata notificata la cartolina precetto, egli è ugualmente tenuto ad intraprendere il servizio militare, sulla sola base del manifesto di chiamata.

La giurisprudenza militare, come acutamente rilevato da un brillante commentatore della sentenza n. 61/1995 della Corte, poteva delineare una linea di indirizzo unitaria, volta a dare attivazione pratica e non meramente enunciativa alla sentenza n. 61/1995. Ciò non è avvenuto.

La fattispecie concreta, sottoposta al vaglio di questo giudice, consente di far risaltare la violazione del principio di colpevolezza nell'attuale interpretazione giurisprudenziale dell'art. 151 c.p.m.p.: l'imputato, non raggiunto da cartolina precetto, non si è presentato in data 10 novembre 1992, termine ultimo prefissatogli dal manifesto di chiamata. Informato personalmente pena precettazione avvenuta in data 12 dicembre 1992, si presentava in data 14 dicembre 1992 (quindi solo due giorni dopo!), proprio perché, con tutta probabilità, non aveva avuto precedente cognizione dell'obbligo di presentazione.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il tribunale chiede alla Corte la pronuncia di una sentenza additiva che limiti la responsabilità penale per il reato di mancanza alla chiamata alle sole ipotesi in cui il militare abbia avuto concreta conoscenza della cartolina precetto.

La questione appare rilevante sia nel caso concreto, in quanto, se accolta, comporterebbe un'assoluzione per totale insussistenza del fatto per carenza di un elemento del fatto tipico, invece di un'assoluzione per carenza del solo elemento soggettivo, sia in astratto per cercare di ricondurre l'interpretazione concreta dell'art. 151 c.p.m.p. ai principi generali del sistema penale italiano.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata ai fini della decisione, d'ufficio;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p. con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che risponda penalmente solo il «militare che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di leva, mediante cartolina precetto, non si presenta senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissato»;

Sospende il procedimento in corso fino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione;

Ordina la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 6 ottobre 1999.

Il presidente: ROBERTI

Il giudice estensore: BENIGNI

00C0100

N. 43

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1999 dal tribunale di Ivrea
nel procedimento penale a carico di Bellitto Giuseppa*

Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Ritrattazione - Applicabilità, come causa di non punibilità, al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ad iniziativa della stessa - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sent. n. 101/1999 della Corte costituzionale, nella ipotesi di ritrattazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero

- Cod. pen., art. 376, comma 1.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE

Nell'udienza del 29 novembre 1999 nel procedimento penale n. 75/1999 nei confronti di Rossetti Alberto e Bellitto Giuseppa ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 376 c.p., per violazione dell'art. 3, primo comma Cost., nella parte in cui non prevede che la causa di non punibilità ivi prevista sia applicabile anche alla ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria allorché questa abbia agito di iniziativa, sollevata dalla difesa dell'imputata Bellitto Giuseppa, sentito il p.m. che si rimette.

O S S E R V A

Bellitto Giuseppa è imputata del reato di favoreggiamento personale perché, senza essere concorsa nel delitto di sfruttamento della prostituzione, aiutava Rossetti Alberto ad eludere le investigazioni dell'Autorità e ciò dichiarando alla p.g. operante, contrariamente al vero, di aver eseguito una prestazione di spogliarello privato al cospetto di Devito Ivan e Diffurville Gianfranco, limitandosi a porre in essere toccamenti lascivi nei confronti dei suddetti, mentre essa Bellitto compiva atti sessuali consistenti in masturbazioni attive e passive, e coito orale. In Pont Canavese il 28 novembre 1998.

Infatti in data 28 novembre 1998, in occasione dell'arresto in flagranza del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di Rossetti Alberto e Capello Piero, i militari dei Carabinieri sentivano, a sommarie informazioni testimoniali, tra gli altri, Bellitto Giuseppa, la quale rendeva dichiarazioni contrarie alle risultanze delle indagini, da cui scaturiva l'imputazione del reato di favoreggiamento sopra descritta.

All'odierna udienza l'imputata Bellitto Giuseppa rendeva dichiarazioni spontanee contrarie a quelle rese avanti agli ufficiali di p.g. in data 28 novembre 1998, ammettendo ciò che aveva negato e cioè affermando che aveva avuto un rapporto orale nel *séparé* con uno dei due uomini che erano nel «privé».

Al termine delle dichiarazioni contenenti la ritrattazione, la difesa sollevava l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. nei termini sopra indicati.

La questione sollevata è non manifestamente infondata e rilevante.

Sulla non manifesta infondatezza

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 101/1999 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 376 c.p. nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi — richiesto dalla p.g., delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 c.p.p. di fornire informazioni ai fini delle indagini — abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, si è creato un sistema irrazionale.

La disciplina diversa determina, ad avviso del remittente, una nuova disparità di trattamento che non trova giustificazione ragionevole.

L'irrazionalità discende dalla considerazione che l'assunzione, ad iniziativa della polizia giudiziaria, di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.) e l'assunzione delle medesime su delega del p.m. sottostà alle stesse regole di documentazione (art. 357 c.p.p.) e la loro utilizzabilità nel processo è equiparata (art. 500 c.p.p.).

A ciò si aggiunga poi che l'art. 351 c.p.p. espressamente richiama l'applicazione del secondo periodo dell'art. 362 c.p.p. che concerne le norme applicabili all'assunzione di informazioni da parte del p.m.

Di fronte ad una disciplina in tema di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria che risulta sorretta da una *ratio* unitaria sia sotto il profilo della documentazione sia sotto il profilo della valenza processuale, si determina un diverso trattamento della ritrattazione che dipende esclusivamente da un elemento formale esteriore.

Infatti, a fronte di condotte sostanzialmente simili quali le dichiarazioni false ovvero reticenti rese alla p.g. che integrano il reato di cui all'art. 378 c.p., l'imputato può giovare della ritrattazione solo qualora le false o reticenti dichiarazioni siano state rese in precedenza alla polizia giudiziaria su delega del p.m., e non anche nel caso di informazioni assunte di iniziativa di questa.

Di fronte ad una situazione fattuale del tutto estrinseca ed indipendente dalla volontà del dichiarante, il quale, al limite, non è neppure tenuto a sapere se la p.g. che conduce le indagini stia agendo su delega o di iniziativa, si determina una disparità di trattamento che non trova una giustificazione ragionevole nel sistema processuale.

Tale disparità di trattamento non è direttamente superabile in via interpretativa, attraverso una estensione della nuova disciplina risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 376, comma 1 c.p. a seguito della sentenza n. 101/1999.

La Corte costituzionale, infatti, sia nel dispositivo (ove si specifica che la norma è incostituzionale «nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla p.g. delegata dal p.m. ... di fornire informazioni ... abbia reso dichiarazioni false ...»), sia nella motivazione (ove si sottolinea che la questione sottoposta a giudizio consiste esclusivamente «nella domanda se sia conforme al principio di uguaglianza ... l'esclusione della causa di non punibilità della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla polizia giudiziaria specificante delegata dal p.m. ... mentre tale causa di non punibilità vale nel caso delle false dichiarazioni rese al p.m. stesso») dimostra di risolvere una questione diversa da quella qui sollevata attraverso l'applicazione di una differente *ratio decidendi*.

Il ragionamento della Corte è infatti interamente condotto sul piano dell'irrazionalità nella differenziazione di trattamento fra due ipotesi, quello della ritrattazione di dichiarazioni rese direttamente al p.m. costituente il reato di cui all'art. 37-bis c.p. e quello della ritrattazione di dichiarazioni rese alla p.g. da questi delegata, integranti il reato di cui all'art. 378 c.p., che «costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attività, facente sostanzialmente capo comunque al p.m. nell'esercizio dei poteri che ad esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari».

La questione che qui si solleva è invece fondata su una diversa irrazionalità, che scaturisce proprio dalla introduzione della nuova ipotesi di non punibilità. Di fronte a tale situazione questo tribunale non è in grado, attraverso i propri ordinari strumenti interpretativi, di ricondurre a razionalità il complesso delle norme riguardanti la ritrattazione.

Non può infatti inventarsi una nuova causa di non punibilità (per la ritrattazione di dichiarazioni rese alla p.g. durante indagini condotte di iniziativa) che la legge non prevede e che non può essere evinta dal principio — diverso e riguardante diversa fattispecie — stabilito dalla Corte con la sentenza n. 101/1999. Soltanto un nuovo intervento della Corte costituzionale può pertanto eliminare l'illegittima disparità di trattamento che è stata qui rilevata.

Sulla rilevanza

La risoluzione della questione di legittimità costituzionale qui prospettata è, con tutta evidenza, pregiudiziale alla decisione del processo penale a carico di Bellitto Giuseppe.

Come si evince dalle premesse in fatto, la predetta, dopo aver reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria in una fase processuale in cui veniva sentita a sommarie informazioni testimoniali su iniziativa della stessa polizia giudiziaria, e dopo che tali dichiarazioni erano contrarie alle risultanze delle indagini, è stata imputata di favoreggiamento.

Ella ha ritrattato le precedenti dichiarazioni, ammettendo ciò che aveva in precedenza negato. Spetta ora al tribunale decidere se l'imputata debba essere condannata per favoreggiamento personale, ovvero se debba essere assolta ai sensi dell'art. 376 c.p., qualora la Corte costituzionale stabilisca, come ritiene il tribunale, per i motivi sopra esposti, che l'inapplicabilità della causa di non punibilità nel caso di ritrattazione di dichiarazioni rese alla p.g. che agisce di iniziativa sia costituzionalmente illegittima.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, per violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;

Sospende il giudizio in corso a carico di Bellitto Giuseppe;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale la risoluzione della questione di cui trattasi;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Ivrea, addì 29 novembre 1999.

Il presidente: TISEO

N. 44

*Ordinanza emessa il 10 dicembre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Miglietta Rodolfo e Banca Popolare Pugliese ed altri*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, aggiunto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Rilevato che, a seguito della sentenza n. 1356/1999 in atti, la causa prosegue esclusivamente per le questioni di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di restituzione del relativo indebitto, essendo stata respinta ogni altra domanda o eccezione delle parti diverse dalla «Banca Popolare Pugliese», che, in relazione a tali questioni, la B.P.P. fonda le sue pretese esclusivamente sul tenore di clausole contrattuali scritte, le quali, a seguito della sopravvenienza dell'art. 25, d.lgs. n. 385/1999, sono al momento pienamente valide;

Ritenuta pertanto la palese infondatezza della richiesta di sospensione o revoca dell'ordinanza depositata il 21 aprile 1998;

Ritenuta peraltro la evidente ammissibilità e rilevanza della questione di costituzionalità di cui in dispositivo, motivata come da provvedimento in atti;

P. Q. M.

Respinta la richiesta di sospensione o revoca dell'ordinanza depositata il 21 aprile 1998;

Solleva, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 3, d.lgs. n. 385/1993, come introdotto dall'art. 25, cpv. 2, d.lgs. n. 342/1999, per contrasto con l'art. 76 Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dato atto che la presente ordinanza è letta in udienza, dispone la notifica urgente al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lecce, addì 10 dicembre 1999.

Il giudice istruttore: GAETA

00C0102

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	508.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	115.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	187.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	106.000	
- semestrale	L.	66.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	297.000	
- semestrale	L.	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	982.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 0 8 0 0 0 *

L. 4.500